Provincia di Modena

PROVINCIA DI MODENA
ASSESSORATO AMBIENTE, MOBILITA',
PROTEZIONE CIVILE E SPORT

PIANO PROGRAMMA ENERGETICO DELLA PROVINCIA DI MODENA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Maggio 2011

Coordinamento

Stefano Vaccari – Assessore Ambiente, Mobilità, Protezione Civile e Sport - Provincia di Modena

Giovanni Rompianesi – Direttore Area Territorio e Ambiente – Provincia di Modena

Responsabile di progetto

Alberto Pedrazzi - Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati – Provincia di Modena

Elaborazione del progetto

Provincia di Modena

Fabio Cervi, Iolanda Cavedoni, Roberta Bottoni - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati – Provincia di Modena

Consulenti esterni

Paolo Ferri, Maria Cristina Sereni

Collaboratori

Provincia di Modena

Gianluca Aldrovandi, Patrizia Benassi, Silvia Cavani, Arianna Chiarelli, Adriano Corsini, Marta Guidi, Maria Giulia Messori, Francesco Ori, Bruna Paderni, Fausto Prandini, Elisa Rossi, Stefano Trota, Cristina Zoboli

Consulenti esterni

Marcello Antinucci, Claudia Carani (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena), Vittorio Ronco, Giovanna Zacchi

Supporto tecnico

Focus-Lab – Ricerche e progetti multi-stakeholders per lo sviluppo sostenibile locale - Modena

Copertina e stampa

UO Grafica e centro Stampa – Provincia di Modena

Indice

1.Quadro di riferimento internazionale 4

La Convenzione sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto 4

2. Quadro di riferimento europeo 6

I riferimenti strategici a livello europeo 6

La normativa europea 16

3. Quadro di riferimento nazionale 23

I riferimenti strategici a livello nazionale 23

La normativa italiana 27

4. Politiche energetiche, ambientali e settoriale a livello regionale 66

La normativa regionale 66

5. Aggiornamento normativo 2009-2011 93

5.1 Normativa comunitaria 93

5.2 Normativa nazionale 98

5.3. Normativa regionale 108

1.Quadro di riferimento internazionale

La Convenzione sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto

Un importante momento per la politica ambientale più recente è stata la “Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo”, svoltasi a Rio de Janeiro del 1992. La Conferenza ha prodotto, tra gli altri documenti, la Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici.

La Convenzione divide i Paesi in tre gruppi principali aventi diversi impegni:

- le Parti dell’Annesso I Includono i paesi industrializzati membri dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, oltre ai paesi con economia in transizione, tra cui la Federazione Russa, gli Stati Baltici e molti paesi dell’Europa centrale e orientale. Uno degli impegni di queste Parti è l’adozione di politiche e misure sui cambiamenti climatici tali da ridurre le emissioni al 2000, ad un livello uguale a quelle del 1990;

- le Parti dell’Annesso II comprendono i paesi dell’Annesso I meno quelli con economia in transizione. Essi si impegnano a fornire risorse finanziarie per consentire ai paesi in via di sviluppo di intraprendere attività di riduzione delle emissioni e adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

- le Parti non incluse nell’Annesso I costituite, essenzialmente, dai paesi in via di sviluppo. Alcuni gruppi di paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La Convenzione da importanza alle attività volte a soddisfare i fabbisogni di questi paesi, come finanziamenti, assicurazioni e trasferimenti tecnologici, prestando particolare attenzione a quei paesi classificati come meno sviluppati.

A dicembre del 1997, con il protocollo di Kyoto, vengono definiti gli impegni obbligatori per la riduzione delle emissioni, e si delineano le regole di base, ma non si specificano i dettagli applicativi. Il Protocollo d’intesa stabilisce che i paesi industrializzati (quelli elencati nell’Annesso I) si impegnino ad una riduzione del 5%, rispetto al 1990, delle emissioni di sei principali gas di serra nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012.

Tale valore di riduzione è una media che deriva da impegni differenziati tra diversi paesi o gruppi di paesi. L’Unione Europea, che proponeva una riduzione media del 15%, si è impegnata a ridurre dell’8% (sempre rispetto i livelli del 1990) le emissioni di gas a effetto serra, con quote diverse nei singoli paesi.

Il protocollo prevede dei meccanismi di collaborazione tra i diversi paesi al fine di ottenere i risultati desiderati di riduzione delle emissioni. Si sono infatti sviluppati dei cosiddetti “meccanismi flessibili” che contribuiscono a formare un mercato globale di emissioni, mediante la creazione di veri e propri certificati di credito, che potranno fornire dei risparmi economici complessivi ai paesi sviluppati che ne faranno uso.

In particolare, sono stati individuati tre tipi di meccanismi: Emission Trading (art.17 del protocollo di Kyoto), Joint Implementation (art.6) e Clean Development Mechanism (art. 12). L'Emission Trading è un'operazione che consente di acquistare o vendere sul mercato quote di emissioni al fine di rispettare gli impegni sottoscritti. La caratteristica centrale di un regime di scambio di emissioni permetterà riduzioni nazionali al paese A se questo può acquistare emissioni "non utilizzate" del paese B.

La Joint Implementation è una iniziativa rivolta ad ottenere dei crediti per azioni svolte al di fuori dello stato di appartenenza. Ciò è stato proposto nello spirito dell'efficienza economica. La forza che guida la Joint Implementation è evidente: permette di intraprendere azioni per ridurre le emissioni dei gas di serra dove queste sono più economiche. I vantaggi dell'azione, in termini di riduzione delle emissioni, vanno al paese investitore.

Questo concetto si adatta alla natura dei gas di serra, il cui impatto sul clima è lo stesso indipendentemente da dove essi vengono emessi. Queste azioni sono consentite solo tra paesi sviluppati, cioè dove entrambe le parti sono chiamate a fare comunque delle riduzioni.

Il Clean Development Mechanism è una forma di Joint Implementation che permette ai paesi sviluppati di realizzare progetti in paesi senza vincoli sulle emissioni (i paesi in via di sviluppo), anche in questo caso per accumulare crediti per la riduzione delle emissioni.

Per diventare operativo, il protocollo di Kyoto richiedeva che almeno 55 Parti aderenti alla Convenzione lo ratificassero, includendo un numero sufficiente di paesi industrializzati che avessero rappresentato, nel 1990, almeno il 55% delle emissioni complessive.

Dopo la ratifica della Federazione Russa, il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

2. Quadro di riferimento europeo

I riferimenti strategici a livello europeo

Nel 1995 la Commissione Europea individuava tre grandi obiettivi di politica energetica:

- migliore competitività;
- sicurezza dell'approvvigionamento;
- protezione dell'ambiente.

Il Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"

Con il Libro bianco del 1997 la Commissione propone per il 2010, un obiettivo indicativo globale del 12% delle fonti energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia dell'Unione Europea; attualmente la quota relativa alle fonti rinnovabili è inferiore al 6%. Il documento della Commissione Europea è un obiettivo politico e non uno strumento giuridicamente vincolante, e sottolinea i positivi risvolti economici ed ambientali che ne deriverebbero, soprattutto in termini occupazionali.

La Commissione Europea istituirà il quadro generale, fornendo, ove possibile, assistenza tecnica e finanziaria e coordinando le azioni. Un ruolo prioritario sarà svolto dagli Enti Territoriali (nazionali e locali), secondo i mezzi a loro disposizione.

Il Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP).

Il programma Europeo per il Cambiamento Climatico (marzo 2000) sottolinea che sono necessari maggiori sforzi affinché l'Unione Europea possa adempiere agli obiettivi del Protocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni dei gas di serra dell'8%.

Il rapporto finale della prima fase dell'ECCP imposta una serie di misure che formeranno parte della strategia Comunitaria. Un elemento importante del programma è l'inclusione di iniziative già esistenti e che hanno bisogno di ulteriore sviluppo, allo scopo di produrre dei programmi coerenti e compatibili (accordo con i produttori di automobili per la riduzione delle emissioni di CO_2, direttive per la promozione delle energie rinnovabili, piano d'azione per la promozione dell'efficienza energetica, libro verde sulla sicurezza della fornitura di energia, ecc.).

Le misure identificate nell'ECCP sono quindi state sviluppate nel contesto di queste iniziative già esistenti. Il programma prevede interventi nei seguenti settori:

- Meccanismi di flessibilità (come previsto dal Protocollo di Kyoto)
- Produzione di energia
- Consumo di energia

- Efficienza energetica nei dispositivi di uso finale e nei processi industriali
- Trasporti
- Industria
- Ricerca
- Agricoltura

Il Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico".

Insieme al problema dei cambiamenti climatici, l'Europa ha intrapreso un dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico attraverso un libro verde, emanato nel novembre del 2000, nato dalla considerazione che la dipendenza energetica europea è in continuo aumento. L'Unione europea importa oggi il 50 % del suo fabbisogno e questa percentuale toccherà il 70 % nel 2030, con una dipendenza più marcata per gli idrocarburi se le tendenze attuali continueranno. La sicurezza dell'approvvigionamento non mira a massimizzare l'autonomia energetica o minimizzare la dipendenza, bensì a ridurre i rischi legati a quest'ultima.

Si impone, quindi, una riflessione sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico (per prodotti e zone geografiche). Tale riflessione è ritenuta necessaria proprio in un periodo nel quale si intrecciano due fenomeni molto importanti per il contesto dell'energia: da un lato i nuovi investimenti energetici derivanti in gran parte dal nuovo mercato liberalizzato, dall'altro la questione dei cambiamenti climatici.

Nel prossimo decennio saranno necessari, nel nuovo quadro del mercato dell'energia (apertura alla concorrenza del settore e preoccupazioni ambientali), investimenti energetici, per sostituire le infrastrutture obsolete e per rispondere alla crescita della domanda. È quindi un'occasione da cogliere per promuovere una politica energetica coerente su scala comunitaria.

Fino ad ora non c'è mai stato un vero dibattito comunitario sulle linee di forza di una politica dell'energia e la problematica energetica è sempre stata trattata attraverso il mercato interno o dal punto di vista dell'armonizzazione, dell'ambiente o della fiscalità. Oggi gli Stati membri sono interdipendenti a livello di lotta contro il cambiamento climatico e di realizzazione del mercato interno dell'energia.

Ogni decisione di politica energetica presa da uno Stato membro avrà inevitabilmente ripercussioni sul funzionamento del mercato negli altri Stati membri. La politica energetica ha assunto una dimensione comunitaria nuova. In questo contesto occorre interrogarsi sul senso delle decisioni nazionali di politica energetica non coordinate.

L'analisi svolta nel libro verde mostra che i margini di manovra dell'Unione europea sull'offerta di energia sono ridotti e che gli sforzi importanti da consacrare a favore delle fonti rinnovabili resteranno tutto sommato limitati di fronte alla crescita della domanda. Il

ruolo delle energie convenzionali resterà per lungo tempo inevitabile. Lo sforzo dovrà vertere sull'orientamento di una domanda energetica rispettosa degli impegni di Kyoto e intesa a tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Il Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"

La Commissione europea ha adottato, nel giugno del 2005, un Libro verde teso a focalizzare la discussione sul risparmio energetico, anche in relazione alla crescente dipendenza energetica dall'estero oltre che per avvicinarsi agli obiettivi di Kyoto.

Il Libro verde indica una serie di azioni per raggiungere un risparmio del 20% entro il 2020, consentendo un risparmio economico di circa 60 miliardi di euro.

Tale obiettivo si inserisce in un contesto che vede un possibile incremento tendenziale dei consumi del 10% nei prossimi 15 anni. Il Libro evidenzia che circa la metà dei risparmi potrebbe essere raggiunta attraverso la completa attuazione delle normative già in vigore negli Stati membri, o in via di adozione e riguardanti gli edifici, le applicazioni elettriche e i servizi energetici.

Le opzioni elencate dal Libro verde spaziano su tutti i settori e coinvolgono numerosi attori, nazionali, regionali e locali. Vengono suggeriti diversi strumenti come incentivi finanziari, regolamenti, informazione e formazione.

Piano d'azione per la biomassa. COM(2005) 628 del 7 dicembre 2005.

Il documento definisce alcune misure volte ad intensificare lo sviluppo dell'energia della biomassa derivante da rifiuti, legno e colture agricole, promuovendone, in particolar modo, l'impiego nell'ambito di riscaldamento, produzione di elettricità e trasporti. Vengono inoltre definite ulteriori misure trasversali circa l'approvvigionamento, il finanziamento e la ricerca nel medesimo ambito.

La biomassa rappresenta attualmente circa il 50% dell'energia rinnovabile utilizzata nell'ambito dell'Unione Europea; inoltre, il 4% del fabbisogno energetico, attualmente, è soddisfatto dalle biomasse, con previsione di raddoppiare questo valore entro il 2010, sfruttando non completamente l'intero potenziale di tale risorsa (si prevede un incremento dalle 69 Mtep del 2003 fino a 150 Mtep previsti per il 2010 o al massimo nei due anni successivi). Di seguito una schematizzazione di principali ambiti d'impiego.

***Biomassa per il riscaldamento*.**

- definizione di una nuova normativa specifica in materia di energia rinnovabile per il riscaldamento;
- Modificazione della direttiva sul rendimento energetico dell'edilizia al fine di incentivare l'uso delle rinnovabili;
- Studi sulla possibilità di migliorare l'efficienza delle caldaie domestiche alimentate a biomasse;

- Ammodernamento ed efficientamento dei sistemi;
- Ipotesi di estensione al teleriscaldamento dell'applicazione da parte dei singoli stati di aliquote IVA ridotte;

Elettricità da biomassa

- La commissione incoraggia a sfruttare il potenziale offerto da tutte le forme di produzione di elettricità mediante biomassa essenziale al fine del raggiungimento degli obiettivi sottoscritti dagli stati membri sulla promozione di energia elettrica da rinnovabili;
- La commissione esorta a tener conto del beneficio derivante dalla duplice potenzialità dei meccanismi di cogenerazione da biomassa (calore ed elettricità).

Biocarburanti per i trasporti

- Obiettivi nazionali per la quota di mercato dei biocarburanti;
- Imposizione di obblighi in materia di biocarburanti:
- Criteri di certificazione atti a valutare la conformità dei sistemi di coltura;
- In breve tempo la Commissione presenterà una breve proposta legislativa volta a stimolare l'acquisto da parte delle amministrazioni di veicoli non inquinanti. Inoltre verrà predisposta una strategia di approccio integrato in cui si collegheranno tematiche legate a case automobilistiche, incentivi fiscali, informazione ai consumatori;
- La comunità europea definisce fondamentale una strategia che equilibri l'importazione e la produzione interna di biocarburanti
- La commissione incoraggia l'uso dell'etanolo per ridurre la domanda di diesel incrementando fino al 95% l'utilizzo di etanolo nei motori diesel modificati.

Azioni trasversali volte a stimolare l'offerta

- *Politica agricola comune.* La commissione presenterà una relazione sull'attuazione dei regimi di aiuto in favore delle colture energetiche e finanzierà campagne informative.
- *Silvicultura.* La commissione presenterà un piano d'azione sugli usi di legno e scarti forestali per usi energetici
- *Rifiuti.* La commissione sta elaborando una strategia per la prevenzione ed il riciclaggio di rifiuti implementando sistemi a ridotto impatto di combustione degli stessi.
- *Sottoprodotti animali*. La commissione esaminerà possibilità di implementazione di sistemi di recupero di residui animali per produzione energetica nel rispetto della salute pubblica.

- *Piani d'azione nazionali.* La commissione incoraggia la definizione di piani d'azione nazionali per le biomasse.

- *Sostegni finanziari.* La commissione esorta a tener presenti, in sede di elaborazione di quadri strategici o POR, delle potenzialità delle biomasse.

Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006.

Questo documento valuta il ruolo che i biocarburanti potrebbero svolgere nel contesto di riduzione delle emissioni di gas serra approvate nell'ambito del Protocollo di Kyoto. Infatti i trasporti sono responsabili del 21% di tutte le emissioni di gas serra e tale cifra risulta in incremento.

Finalità:

- Promuovere i biocarburanti nell'UE e garantire che produzione ed utilizzo risultino compatibili con l'ambiente;

- avviare i preparativi per un utilizzo su vasta scala dei biocarburanti migliorandone la competitività economica, la ricerca, il sostegno alla diffusione ed incrementando progetti dimostrativi;

- esaminare le opportunità che si aprono per i paesi in via di sviluppo grazie alla produzione di materie prime per biocarburanti.

La commissione europea definisce inoltre sette direttrici politiche, descritte qui di seguito, nell'ambito delle quali sono raggruppate le misure che la commissione intende adottare per incentivare la produzione e l'utilizzo dei biocarburanti.

In particolare la commissione intende:

Incentivi alla domanda

- Presentare una relazione che possa approfondire il tema legato alla definizione degli obiettivi nazionali per la quota di mercato rappresentata dai biocarburanti:

- Incentivare gli stati membri a concedere trattamento favorevole ai biocarburanti di seconda generazione nell'ambito degli obblighi in materia di biocarburanti;

- Invitare consiglio e parlamento europeo alla rapida approvazione della proposta legislativa tesa a promuovere l'acquisto di veicoli ecologici

Sfruttamento dei vantaggi ambientali

- Definire un sistema di contabilizzazione delle riduzioni di CO_2 attraverso l'uso di biocarburanti

- Studiare tecnologie atte ad ottenere dai biocarburanti vantaggi ottimali in termini di riduzione delle emissioni

- Garantire la sostenibilità ambientale delle coltivazioni di materie prime per biocarburanti.

Sviluppo della produzione e distribuzione di biocarburanti

- Incentivare gli Stati membri e le regioni a considerare i vantaggi dei biocarburanti nell'ambito di quadri strategici e POR.

- Definire un tavolo di lavoro finalizzato a valutare le opportunità offerte da biocarburanti nell'ambito dei PSR nazionali

- Chiedere alle industrie del settore di motivare, sotto il profilo tecnico, il ricorso a pratiche che ostacolino l'introduzione di biocarburanti nell'ambito dei processi produttivi.

Ampliamento delle forniture di materie prime

- Definire premi sulle colture energetiche

- Valutare possibilità di trasformazione in biocarburante delle scorte cerealicole di intervento già esistenti

- Valutare la qualità di applicazione del regime relativo alle colture energetiche entro fine 2006

- Monitorare l'impatto della domanda di biocarburanti sui prezzi di merci e sottoprodotti.

- Finanziare campagne informative per agricoltori ed imprenditori forestali

- Definire un piano d'azione sulla silvicoltura in cui possa avere un ruolo significativo l'utilizzo energetico del materiale di risulta forestale

- Definire ipotesi di modifica alla normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale

Potenziamento delle opportunità commerciali

- Valutazione di possibile implementazione di codici doganali distinti per i biocarburanti

- Mantenimento di condizioni favorevoli di accesso al mercato per il bioetanolo

- Proporre modifiche alla norma sul biodiesel per favorire l'impiego di una più ampia rosa di oli vegetali per la produzione dello stesso.

Aiuti ai paesi in via di sviluppo

- Garantire misure di accompagnamento per i paesi aderenti al protocollo dello zucchero finalizzate a sostenere lo sviluppo della produzione di etanolo

- Garantire un pacchetto di aiuti nell'ambito dei paesi in via di sviluppo, all'utilizzo di biocarburanti

- Definire metodologie atte allo sviluppo di piattaforme nazionali per i biocarburanti.

Aiuti alla ricerca

- Dare massima priorità alla ricerca nell'ambito della bioraffineria

- Incentivare lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per i biocarburanti

COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007 - Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto in materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE.

Dopo aver analizzato l'evoluzione delle politiche europee a riguardo dei biocarburanti a partire dagli anni 90 fino alle ipotesi di incremento al 2010 esposte nei documenti precedenti, si sottolinea che già dal 2003, con l'incremento significativo del prezzo del petrolio, i biocarburanti si sono rivelati un credibilissimo sostituto al gasolio. Tanto che, nella maggior parte degli stati membri, ad oggi il gasolio risulta in percentuale composto anche da biodiesel, sebbene in bassa proporzione.

Tuttavia il documento sottolinea che la commissione stima poco probabile che al 2010 siano attese le indicazioni degli obiettivi della Direttiva sui Biocarburanti. In effetti solo Francia e Austria, ad oggi, sperimentano già l'obbligo ai biocarburanti in date percentuali. Urge, dunque, che l'UE proclami con forza la necessità e la determinazione a ridurre la propria dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti attraverso misure legislative adeguate ed incoraggianti ed obiettivi cogenti più che adesioni volontarie.

Il documento ipotizza di fissare una percentuale pari al 20% nel 2020. Infine vengono definite delle misure impositive atte a permettere ai biocarburanti, un incremento percentuale dall'attuale 1% al 10% nel totale dei combustibili in uso nei trasporti:

- Installazione a bordo dei nuovi veicoli di moduli di adattamento atti ad assicurare la compatibilità con carburanti a più alto tenore di biocarburante.

- Disponibilità di biocarburanti di seconda generazione

- Introduzione della coltura della colza nell'UE

- Mantenimento di un approccio equilibrato in ciò che concerne il commercio internazionale di biocarburanti

COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007 - Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21° secolo: costruire un avvenire più duraturo.

Nell'ambito delle politiche energetiche, il settore delle rinnovabili è l'unico che attualmente risulta in grado di garantire una riduzione significativa delle emissioni di gas climalteranti. E dunque l'UE ha delle ragioni forti per promuoverne l'impiego a tutti i livelli.

Il Parlamento europeo ha approvato un obiettivo del 25% di risorse rinnovabili nell'ambito dei consumi totali di energia. Obiettivo segnato per il 2020.

Questo documento definisce la visione a lungo termine dell'UE a riguardo delle energie rinnovabili proponendo di:

- Stabilire un obiettivo obbligatorio e giuridicamente cogente di incremento al 20% dell'uso delle risorse energetiche rinnovabili al 2020
- Definire un nuovo quadro legislativo adeguato

Il documento effettua una rendicontazione precisa delle attuali percentuali di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, definendo un bilancio settoriale senza dubbio in crescita anche se limitata e non accettabile a confronto con gli obiettivi stimati al 2010.

Vengono dunque definiti dei principi chiave, costruiti sulla base dell'esperienza acquisita negli anni, per raggiungere gli incrementi di produzione energetica da rinnovabili:

- definire obiettivi obbligatori a lungo termine e coincidenti con un assetto politico stabile
- definire obiettivi maggiormente flessibili a livello di settore
- definire un quadro completo di lavoro che comprenda anche analisi legate ai sistemi di riscaldamento e refrigerazione
- considerare anche aspetti di carattere ambientale e sociale
- garantire un buon rapporto costi-benefici delle politiche messe in atto
- garantire una compatibilità con il mercato interno dell'energia

Il documento fissa anche obiettivi specifici per i biocarburanti sottolineando l'importanza di fornire indicazioni precise a riguardo, in particolare alle case costruttrici di autoveicoli che, venduti nei prossimi anni, saranno sulla strada nel 2020 e dovranno poter funzionare anche con questo genere di carburanti. Si prevede dunque, al 2020 che l'obiettivo minimo obbligatorio di biocarburanti è del 10% sul totale di consumi di benzina e gasolio.

Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007.

Il Consiglio europeo è consapevole della crescente domanda di energia e del costante aumento dei prezzi dell'energia, come pure dei vantaggi di una vigorosa e tempestiva azione internazionale comune in materia di cambiamenti climatici. Esso confida nel fatto che un sostanziale sviluppo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili rafforzerà la

sicurezza energetica, creerà una flessione nel previsto aumento dei prezzi dell'energia e ridurrà le emissioni di gas ad effetto serra in linea con le ambizioni dell'UE per il periodo successivo al 2012.

Il Consiglio europeo sottolinea che l'obiettivo del risparmio energetico e gli obiettivi riguardanti le energie rinnovabili e i biocarburanti, dovrebbero essere conseguiti nell'ottica di un'equa e giusta condivisione di sforzi e benefici tra tutti gli Stati membri, tenendo conto delle diversità nazionali quanto a circostanze, livelli di partenza e potenzialità.

Il Consiglio europeo riafferma l'impegno a lungo termine della Comunità a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Unione successivamente al 2010, sottolinea che ogni tipo di energia rinnovabile, se impiegato in modo efficiente in termini di costi, contribuisce simultaneamente alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla competitività e alla sostenibilità, ed è persuaso che sia di capitale importanza dare un chiaro segnale all'industria, agli investitori, agli innovatori e ai ricercatori. Per tali motivi, tenendo conto delle singole specificità quanto a circostanze, livelli di partenza e potenzialità, esso adotta i seguenti obiettivi:

- un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020;

- un obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10% per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e che sarà introdotto in maniera efficiente in termini di costi. Il carattere vincolante di questo obiettivo risulta adeguato fatte salve una produzione sostenibile, la reperibilità sul mercato di biocarburanti di seconda generazione e la conseguente modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti per consentire livelli di miscelazione adeguati.

Dall'obiettivo globale per le energie rinnovabili dovrebbero ricavarsi obiettivi nazionali generali differenziati con la totale partecipazione degli Stati membri con il dovuto riguardo ad una ripartizione equa e adeguata, tenendo conto dei diversi punti di partenza e potenzialità nazionali, compreso il livello esistente delle energie rinnovabili e del mix energetico (e lasciando agli Stati membri, a condizione che ciascuno di essi rispetti l'obiettivo minimo per i biocarburanti, la facoltà di decidere obiettivi nazionali per ogni specifico settore di energie rinnovabili (elettricità, riscaldamento e refrigerazione, biocarburanti). Per raggiungere tali obiettivi il Consiglio europeo invita a:

- elaborare un quadro generale coerente per le energie rinnovabili, che potrebbe essere istituito sulla base di una proposta della Commissione, nel 2007, in merito ad una nuova direttiva globale sull'uso di tutte le risorse energetiche rinnovabili. Detta proposta dovrebbe essere in linea con altre norme comunitarie e potrebbe contenere disposizioni riguardo a:

    - obiettivi nazionali generali degli Stati membri;

    - piani d'azione nazionali contenenti obiettivi settoriali e misure per il loro conseguimento,

    - criteri e disposizioni per garantire la produzione e l'uso sostenibili di bioenergia e per evitare conflitti tra i diversi usi della biomassa;

- attuare compiutamente e tempestivamente le misure messe in rilievo nelle conclusioni del Consiglio del giugno 20061 sul piano d'azione della Commissione per la biomassa, in particolare per quanto riguarda i progetti dimostrativi sui biocarburanti di seconda generazione;

- analizzare il potenziale delle sinergie transfrontaliere e su scala europea e delle interconnessioni per il raggiungimento dell'obiettivo globale relativo alle energie rinnovabili, valutando in tale contesto anche la situazione dei paesi e delle regioni in ampia misura isolati dal mercato energetico dell'UE;

- collaborare con gli Stati membri per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ad esempio attraverso un forum allargato sulle energie rinnovabili, e per promuovere lo scambio di migliori prassi

La normativa europea

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili

Obiettivo della direttiva è quello di promuovere un maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica nell'ambito del mercato europeo e creare le basi per un futuro quadro legislativo in materia. Tale obiettivo ha il duplice scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente del sistema energetico e di limitare l'incertezza derivante dalla dipendenza energetica europea.

La direttiva specifica che per fonti energetiche rinnovabili si intendono fonti energetiche non fossili, ovvero l'energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, o ancora quella proveniente dalla biomassa, dai gas di discarica e dai gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In base alla direttiva, gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate per aumentare il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto degli obiettivi nazionali di consumo che saranno indicati ogni cinque anni.

La Commissione europea dovrà poi valutare in che misura gli obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo globale che prevede una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010 (contro l'attuale 14%).

Con tale obiettivo la quota rinnovabile dovrebbe passare dall'attuale 6% al 12% del fabbisogno energetico complessivo.

La Commissione, inoltre, dovrà presentare la proposta per un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, il cui obiettivo sarà quello di promuovere un uso più efficace di tali fonti di energia.

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di garanzie che consenta ai produttori di elettricità di dimostrare che l'elettricità da essi venduta sia effettivamente prodotta da fonti energetiche rinnovabili e impegnarsi a costituire un quadro legislativo unico a livello europeo allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi o di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità derivante da fonti energetiche rinnovabili.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione della direttiva entro il 27 ottobre 2003. Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.

Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 76 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.

Al riguardo è evidente che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nella direttiva dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.

Gli Stati Membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.

Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici

La direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia è finalizzata alla promozione dell'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Secondo tale direttiva, gli Stati Membri devono attivarsi affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative finalizzate allo scopo siano applicabili a partire dal 4 gennaio 2006, e affinchè tengano in conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

La direttiva fornisce indicazioni affinché gli Stati membri definiscano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, che dovrà essere espresso in modo trasparente.

Sulla base della metodologia identificata, gli Stati dovranno provvedere ad istituire requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, distinguendo tra edifici già esistenti e di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici. Tali requisiti minimi devono essere soddisfatti dagli edifici di nuova costruzione e dagli edifici aventi una superficie superiore a 1000 m^2 che subiscono una ristrutturazione importante.

La direttiva dispone pure che sia emesso un attestato di certificazione energetica nella fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio di metratura superiore a 50 m^2. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

Spetta agli Stati membri agevolare i finanziamenti necessari per dare attuazione a dette raccomandazioni. Negli edifici pubblici o nei quali vengono forniti servizi pubblici è previsto che vengano esposti gli attestati di certificazione energetica. Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.

Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti

La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di

contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili.

La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.

La direttiva impone agli Stati Membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati Membri devono implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superi la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.

Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.

Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.

Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading

La Direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di efficacia in termini di costi e di efficienza economica.

A partire dal 2005 tale sistema prevede che le emissioni degli impianti nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di biossido di carbonio (cioè gli impianti di generazione di energia elettrica e termica e l'industria ad alta intensità energetica) corrispondano alle quote attribuite dai piani nazionali di assegnazione.

Il sistema comunitario di scambio concede ai gestori degli impianti la facoltà di investire in tecnologie di abbattimento delle emissioni o di acquistare quote sul mercato per compensare le loro emissioni, se questa soluzione risulta meno costosa.

Il sistema è composto, in sintesi, dai seguenti elementi:

- Il campo d'applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.

- La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:

    - la necessità per operare di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra;

    - l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote (o diritti) d'emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno

- il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra;

- le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota da diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente

- il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati;

- Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale

- La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi

- Le emissioni reali utilizzati nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti

- La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di miglioramento del funzionamento del programma comunitario sotto il profilo del rapporto costi/efficacia, è possibile ricorrere ai meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto.

Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione

La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche

situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.

La direttiva impone agli Stati Membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.

Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione dovrà stabilire, entro il 21 febbraio 2006, i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.

Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento.

Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO_2.

La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.

Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.

Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.

Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una Misura di Implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotti, requisiti generici o un mix delle due tipologie.

I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.

I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).

Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Obiettivi generali

- Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione della presente direttiva.
- Ogni stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare
- Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi
- Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo.
- La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.

Obiettivi specifici per il settore pubblico

- Gli stati membri assicurano che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva, che comunichi le buone pratiche messe in atto, che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo.
- Gli stati membri assicurano lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico
- Gli stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.

Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:

- I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio
- I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione
- Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento
- Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete

- Le diagnosi energetiche
- La misurazione e fatturazione dei consumi.

3. Quadro di riferimento nazionale

I riferimenti strategici a livello nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN)

Approvato il 10 agosto 1988, si è ispirato ai criteri di: promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, adozione di norme per gli autoproduttori, sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Questi tre obiettivi sono finalizzati a limitare la dipendenza energetica dell'Italia dagli altri Paesi, attualmente maggiore dell'80%. Il consumo di energia elettrica è soddisfatto per lo più dalle importazioni, in particolare dalla Francia e dalla Svizzera.

Per il 2000 il PEN ha fissato l'obiettivo di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 44%, con una ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di energia eolica e 75 MW di energia fotovoltaica. In più ha stabilito che tutte le Regioni devono adottare Piani d'Azione per l'utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.

Il Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili.

Discusso ed approvato nell'ambito della Conferenza Nazionale per l'Energia e l'Ambiente, 24-28 novembre 1998, successivamente, è divenuto strumento di programmazione nazionale con provvedimento CIPE del 6 agosto 1999.

Esso contiene gli obiettivi, le strategie e gli strumenti necessari per dare corso e attuazione, a livello nazionale, al Libro Bianco comunitario e alla delibera CIPE 137/98 relativa alla riduzione delle emissioni di "gas serra" (CO_2 e CO_{2eq})

Rispetto al 1997, anno di riferimento del Libro Bianco, si ritiene possibile un contributo aggiuntivo delle fonti energetiche rinnovabili di circa 8,6 Mtep, passando da 11,7 Mtep a 20,3 Mtep nel periodo 2008-2012, comprendente sia la produzione di energia elettrica sia la produzione di energia termica. Di questi ultimi, circa 16,7 Mtep deriveranno da produzione di energia elettrica e 3,5 Mtep da produzione ed uso di calore e biocombustibili.

Gli incrementi più significativi sono attribuiti alle biomasse - sia per la produzione di elettricità e calore, sia per biocombustibili - nonché all'idroelettrico ed all'eolico. Rilevanti anche gli apporti della geotermia e dei rifiuti. Sebbene siano modesti i contributi del solare termico e fotovoltaico, conviene comunque non trascurare queste tecnologie per il loro significato industriale e strategico.

La Delibera CIPE del 19/11/98 n. 137.

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equiv. rispetto allo scenario tendenziale.

Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010.

Le linee guida individuano sei azioni prioritarie che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006. Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che decideranno di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

La Delibera CIPE del 19/12/02, n. 123.

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n°137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra").

Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton.

Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

Il Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione

La bozza del Piano nazionale di assegnazione (NAP), elaborato in attuazione della Direttiva 2003/87/CE, è stata presentata alla UE il 21 luglio 2004 ed è stata integrata il 24 febbraio 2005.

Il Piano Nazionale di Assegnazione è stato elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- l'assegnazione dei permessi di emissione dovrà riconoscere che il sistema industriale italiano ha già realizzato negli ultimi venti anni interventi strutturali per aumentare l'efficienza energetica;

- dovranno essere salvaguardate la competitività delle imprese italiane e la sicurezza energetica dell'Italia, in particolare per quanto riguarda la priorità nazionale rappresentata dall'esigenza di colmare il "gap" tra domanda ed offerta interna di energia elettrica;

- le imprese italiane potranno utilizzare, al fine di rispettare il proprio budget, i crediti di emissione e di carbonio generati attraverso progetti JI e CDM.

La quantità totale assegnata dovrà essere rivista insieme alle assegnazioni per attività nell'ambito della versione finale del Piano di Assegnazione Nazionale in funzione della: verifica delle emissioni delle attività regolate dalla direttiva per l'anno 2000; tale verifica verrà effettuata utilizzando i risultati della rilevazione di dati storici a livello di impianto (approccio bottom-up) e sarà strumentale inoltre per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni di GHG e per la relativa serie storica. Ad oggi il processo di verifica non è ancora stato avviato in quanto richiede come base legale l'avvenuto recepimento della direttiva. In tal senso la conclusione della verifica è prevista per la fine di novembre; allineamento con le "Linee di Sviluppo del Settore Energetico Nazionale" la cui definizione finale da parte del Ministero delle Attività Produttive è prevista nel corso dei prossimi mesi;Il metodo di allocazione prevede un'attribuzione gratuita del 100% delle quote.

L'allocazione avverrà attraverso due passaggi:

- Livello settoriale: i target sono posti sulle singole attività in base alle emissioni e al tasso annuale di crescita;

- Singolo impianto: il livello di attività dell'impianto viene determinato in funzione di due variabili

    - l'indicatore di descrizione (che può essere produzione storica, lavorato storico, emissione storica, emissione prevista);

    - il periodo di riferimento sulla base del quale viene quantificato tale indicatore (periodo base è la media delle emissioni storiche tra 2000-2003, con l'esclusione del valore più basso).

Per quanto riguarda l'indicatore di descrizione sono state individuate le seguenti possibilità: emissione prevista per l'elettrico non cogenerativo, l'emissione storica per i settori carta, laterizi, raffinazione e vetro, la produzione storica per l'energia da cogenerazione, calce, acciaio, prodotti ceramici e cemento, il lavorato (combustibile) per il calore non cogenerativo.

I nuovi entranti rivestono un ruolo importante nell'ambito dei mercati dei settori di riferimento in quanto, assicurando il mantenimento di un ambiente competitivo, ottimizzano l'efficienza degli assetti produttivi minimizzando i costi di produzione. Per questo motivo, per i nuovi entranti è stata fissata una riserva corrispondente all'8% del budget.

La normativa italiana

Legge 9/91 “Norme per l’attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale”: Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

L'aspetto più significativo introdotto dalla legge n.9/91 è una parziale liberalizzazione della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, che per diventare operativa deve solo essere comunicata. La produzione da fonti convenzionali, invece, rimane vincolata all'autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA). L'art.20, modificando la legge n.1643 del 6 dicembre 1962, consente alle imprese di produrre energia elettrica per autoconsumo o per la cessione all'ENEL. L'impresa autoproduttrice, se costituita in forma societaria, può produrre anche per uso delle società controllate o della società controllante. Questo principio attenua solo in parte il monopolio dell'ENEL, perché vincola la cessione delle eccedenze energetiche all'ENEL stessa.

Tali eccedenze vengono ritirate a un prezzo definito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) e calcolato in base al criterio dei costi evitati, cioè i costi che l'ENEL avrebbe dovuto sostenere per produrre in proprio l'energia elettrica che acquista.

In questo modo si cerca di fornire benefici economici a quei soggetti che, senza ridurre la propria capacità produttiva, adottano tecnologie che riducono i consumi energetici.

L'art.22 introduce incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assimilate e in particolare da impianti combinati di energia e calore. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale dovrà assicurare prezzi e parametri incentivanti. Gli impianti con potenza non superiore ai 20 KW “vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica”.

Nel 1992, con il provvedimento n.6, il CIP ha fissato in 8 anni dall'entrata in funzione dell'impianto, il termine per la concessione degli incentivi; allo scadere di questo periodo il prezzo di cessione rientra nei criteri del costo evitato.

Sempre nello stesso provvedimento il CIP ha stabilito la condizione di efficienza energetica per l'assimilabilità alle fonti rinnovabili calcolata con un indice energetico che premia le soluzioni a più alto rendimento elettrico.

L'art.23 è dedicato alla circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti rinnovabili e assimilate. "All'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale (….) aziende speciali degli enti locali e a società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti" (comma 1), l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate può circolare liberamente. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'Industria e i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione sono

determinati dal CIP, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del PEN in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il Titolo I della legge reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia. In particolare all'art. 5 prescrive che le Regioni e le Province autonome predispongano, d'intesa con l'ENEA, i piani energetici regionali o provinciali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia.

Il Titolo II contiene norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici condominiali. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso della tecnica.

Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

L'art.30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il MICA, Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.

CIP 6/1992 (non più in vigore)

Il prezzo a cui è possibile vendere energia elettrica alla rete nazionale è regolato dal provvedimento n.6 del 1992 del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP). I prezzi sono stabiliti in base al criterio del costo evitato, ma nel caso di nuova produzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate si ha, per i primi otto anni, un prezzo incentivante, variabile a seconda della tipologia di impianto.

Il provvedimento in questione è stato, di fatto ritirato nel 1996. Solo gli impianti che hanno concluso un Contratto preliminare con l’ENEL entro il 31.12.96 ricevono il pagamento

stabilito dal provvedimento; nessun altro impianto o progetto può beneficiare di queste tariffe.

DPR 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”

Il decreto:

- suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno comunali e indipendentemente dall’ubicazione geografica;
- Stabilisce per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale diaccensione degli impianti di riscaldamento;
- classifica gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso;
- stabilisce per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita;
- stabilisce che gli impianti termici nuovi o ristrutturati devono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore;
- stabilisce i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda.

La manutenzione degli impianti di riscaldamento, da effettuarsi periodicamente ogni anno, è affidata al proprietario, all’occupante dell’immobile o a un terzo responsabile. Per i generatori di calore devono, inoltre, essere effettuate delle verifiche su alcuni parametri (ad esempio il rendimento energetico) contenuti in appositi libretti.

Tali verifiche devono avere una periodicità annuale per i generatori con potenza nominale superiore a 35 KW o biennale per quelli con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche con potenza superiore a 350 kW tali controlli devono avere una cadenza semestrale. Il controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici viene affidato ai comuni con più di quarantamila abitanti e alle province per la restante parte del territorio.

Il presente regolamento è stato aggiornato con *DPR 21 dicembre 1999, n. 551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.*

In particolare, l’articolo 5 del nuovo decreto stabilisce che gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati sin dall’inizio di sistema di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

DPR 15 novembre 1996, n. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”

Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW.

I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda dei tipo di caldaia.

Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.

DPR 9 marzo 1998, n. 107 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici”

Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:

- frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
- lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
- lavastoviglie;
- forni;
- scaldaacqua e serbatoi di acqua calda;
- fonti di illuminazione;
- condizionatori d'aria

Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.

Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:

- la descrizione generale del prodotto;
- i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;

Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile.Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività. Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un’articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse “al controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale” (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:

- la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest’ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore e 300 MWt;
- il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell’attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.

Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica. L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.

A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.

Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose.

Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero.

Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui

acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo.

Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima.

Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati. Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta.

Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79".

All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti *"certificati verdi*".

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"

Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.

Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore.

Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 ne ssun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato.

La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce inoltre al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas.

Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):

- i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno;
- i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui;
- i grossisti e i distributori di gas naturale;
- le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei. Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.

I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas.

Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.

E' interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW.

La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.

Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice.

L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro *(net metering*) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:

- se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi;
- se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

Legge 120/2002 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"

Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un *Piano d'Azione Nazionale,* approvato dal CIPE..

La legge stanzia un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra.

Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

Il decreto si pone, tra i suoi obiettivi:

- la promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la promozione dello sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Stabilisce che, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali

Viene istituita una commissione per lo sviluppo della valorizzazione energetica delle biomassa che dovrebbe valutare le condizioni di sfruttamento di tale fonte, sia a livello boschivo, agricolo e industriale.

Si stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà emanare la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

La produzione elettrica da fonte solare dovrà essere incentivata mediante l'adozione di opportuni decreti.

Si prevede che il concorso al raggiungimento degli obiettivi nazionali avvenga attraverso la definizione di obiettivi regionali tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.

Si ribadisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Inoltre, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Il decreto stabilisce che sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti.

Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e " Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."

Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Aeeg).

Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso

efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:

- intervenire direttamente o tramite società controllate,
- acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service COmpanies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti.

Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'Aeeg che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'Aeeg rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell’efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento.

I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.

Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. “Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”.

La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004.

I gestori dei suddetti impianti comunicano all'autorità' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007.

I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

Legge 239/04 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone

geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica.

Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.

Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:

- il rispetto delle condizioni di concorrenza ;
- l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa;
- l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
- l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
- l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
- l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
- la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
- procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.

In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:

- le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;
- sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;
- è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente,
- uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° l uglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° lu glio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
- le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
- l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;
- dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;
- hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;

- il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004;

- i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh;

- gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica; il Ministero delle Attività Produttive realizzerà nel triennio 2004-2006 una serie di azioni volte alla promozione dell'uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili.

Decreto legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”

Il decreto fissa le seguenti percentuali:

- 1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;

- 2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

Il decreto disciplina, in particolare:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:

- una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
    - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
    - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
- una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
    - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti;
    - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
    - sostituzione di generatori di calore.

Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:

- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo.

Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.

Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m2 o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile che deve essere minore a determinati valori.

Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.

Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000m 2 è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.

E' possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.

Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:

- obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici
- obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW:
    - ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido
    - ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni
    - ogni quattro anni per gli altri
- obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW:
    - ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas
- verifiche di rendimento:
    - almeno una volta all'anno se >= 35 kW
    - almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW

La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."

Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.

Certificati verdi (art. 5 e 6)

Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete.

Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi.

Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.

Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)

Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione

Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)

Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione.

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."

Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:

- Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno;

- Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile)

- Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)

Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO2. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzi le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso.

Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. E' possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.

Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)

Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta.

Decreto legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".

Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Il decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.

Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:

- definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

- applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
- definizione di criteri generali per la certificazione energetica
- definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti
- raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico
- promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento.

Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi. Di seguito una sintesi del regime transitorio la cui applicazione è valida fino all'emanazione del decreto applicativo alla presente normativa.

Applicazione integrale

Casi di applicazione:

- Nuovo edificato
- Ristrutturazione dell'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2
- Ampliamento volumetrico di entità pari o superiore al 20% dell'edificio, limitatamente alla parte incrementata.

Elaborazioni richieste:

- Calcolo e verifica dell'indice di prestazione energetica
- Calcolo e verifica del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico
- Calcolo e verifica della trasmittanza termica dei singoli componenti edilizi opachi e trasparenti
- Il progettista valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate.
- Il progettista verifica (nelle località con insolazione massima estiva superiore a 290 W/m2, ad esclusione delle zone F) il valore di massa superficiale delle pareti Ms > 230 Kg/m2 o utilizza tecniche e materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura.
- Il progettista sfrutta le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive interne per favorire la ventilazione naturale.
- Gli edifici di nuova costruzione e quelli per i quali è prevista l'applicazione integrale del decreto, sono dotati, al termine della costruzione di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i criteri sanciti dai decreti applicativi non ancora emanati.

- Il 50% (ridotto al 20% nel caso di edifici situati nei centri storici) dell'energia primaria richiesta per la produzione di ACS dev'essere coperta da fonti rinnovabili (si applica a nuove edificazioni e nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni dell'impianto termico).

- Nel caso di presenza di tratte di teleriscaldamento a distanza inferiore a 1.000 m o in presenza di progetti approvati obbligo di predisposizione di opere necessarie a favorirne il collegamento (solo nei casi di nuova costruzione o ristrutturazioni superiori a 1.000 m2).

Casi di applicazione:

- Ristrutturazione totale o parziale dell'involucro e ampliamenti volumetrici di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1.000 m2

- Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

- Sostituzione generatori di calore

Applicazione parziale

Elaborazioni richieste:

Per strutture opache verticali e orizzontali, nel caso in cui:

- il ponte termico risulti corretto, la trasmittanza di progetto deve di necessità essere inferiore alla trasmittanza riportata nelle tabelle in allegato alla normativa

- il ponte termico non risulti corretto, la trasmittanza termica media (parete+ponte termico) deve di necessità essere inferiore alla trasmittanza riportata nelle tabelle in allegato alla normativa

Per strutture trasparenti la trasmittanza termica comprensiva dell'infisso deve di necessità essere inferiore alla trasmittanza riportata nelle tabelle in allegato alla normativa.

Inoltre nel caso di applicazione limitata per superfici inferiori a 1.000 m_2

- Il progettista valuta e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate.

- Il progettista verifica (nelle località con insolazione massima estiva superiore a 290 W/m2, ad esclusione delle zone F) il valore di massa superficiale delle pareti Ms > 230 Kg/m2 o utilizza tecniche e materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura.

- Il progettista sfrutta le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive interne per favorire la ventilazione naturale.

Esclusione dall'applicazione

- Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina normata dal Codice per i beni di natura storico-artistica o di rilievo paesaggistico

- Fabbricati industriali o artigianali o agricoli nel caso in cui gli ambienti siano riscaldati per esigente di processo, o per mezzo di reflui energetici non diversamente utilizzabili

- Fabbricati isolati di superficie utile inferiore a 50 m2

- Impianti installati al fine del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in misura non preponderante, per usi civili.

Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:

- Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie u tile superiore a 1.000 m 2 , nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici.

- Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie u tile fino a 1.000 m 2 nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo).

- Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Finanziaria 2007).

La nuova legge finanziaria contiene novità rilevanti per il settore energetico. Sul fronte del riconoscimento dell'esenzione dall'accisa di un primo contingente di olio vegetale puro e dell'istituzione di uno speciale regime di certificati verdi di tipo "agricolo" sono stati raggiunti traguardi importanti. Segue una sintesi degli aspetti più interessanti.

Efficienza energetica degli edifici

La finanziaria prevede sgravi relativi alle seguenti opere di efficientamento del parco edilizio esistente pubblico o privato a patto che contestualmente alle opere sia prevista l'acquisizione della certificazione energetica dell'edificio o di un attestato di qualificazione energetica:

- Interventi di efficienza su edifici che conseguono, a seguito dell'intervento, un valore limite di FEP annuale per la climatizzazione invernale inferiore del 20% rispetto ai valori riportati in allegato alla 192/2005 (detrazione dall'ILOR pari al 55% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 100.000 euro da detrarsi in tre quote annuali)

- Interventi su edifici esistenti o parti di essi, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali, finestre e infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica riportati in tabella allegata alla legge finanziaria (detrazione IRPEF pari al 55% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 60.000 euro da detrarsi in tre quote annuali)

- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico o industriale o per piscine, strutture sportive, case di cura e ricovero, istituti scolastici e università (detrazione IRPEF pari al 55% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 60.000 euro da detrarsi in tre quote annuali)

- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione IRPEF pari al 55% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 30.000 euro da detrarsi in tre quote annuali)

- Nell'ambito di nuove costruzioni di volumetria superiore a 10.000 m 3 , con data inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro tre anni, che conseguono un valore limite di FEP annuo/m 2 di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori gabellati dalla 192/2005, nonché per illuminazione e condizionamento estivo sono previsti contributi del 55% degli extracosti sostenuti per conseguire il FEP (computabili anche le spese di progettazione).

Le spese di certificazione energetica rientrano fra gli importi detraibili.

Inoltre la legge finanziaria, all'articolo 350, apporta modifica al D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ponendo l'obbligo, ai fini del rilascio del permesso di costruire, di previsione di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (per edifici di nuova costruzione) in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per unità abitativa.

Corpi illuminanti ed elettrodomestici

Inoltre sono previste ulteriori agevolazioni per:

- Sostituzione entro il 31 dicembre 2007 di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe non inferiore alla A+ (detrazione ILOR pari al 20% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 200 euro per frigorifero da detrarsi in rata unica)

- Per soggetti esercenti attività nel settore del commercio che effettuano interventi di:

    - Sostituzione di apparecchi illuminanti, in ambienti interni, con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%

    - Sostituzione negli ambienti interni di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purchè alloggianti in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico maggiore o uguale al 60%

    - Sostituzione negli ambienti esterni di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici

    - Azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso

spetta una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti.

Motori elettrici e inverter

Sono previste agevolazioni per:

- Acquisto ed installazione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica compresa fra 5 e 90 kW (detrazione ILOR pari al 20% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 1.500 euro per motore da detrarsi in rata unica)

- Acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa fra 7,5 e 90 kW (detrazione ILOR pari al 20% degli importi a carico del contribuente fino ad un massimo di 1.500 euro per motore da detrarsi in rata unica)

Biocarburanti

Gli obiettivi nazionali di immissione al consumo di biocarburanti, calcolati come percentuale del totale del carburante diesel e benzina nei trasporti vengono elevati a 2,5% entro il 31 dicembre 2008 e 5,75% entro il 31 dicembre 2010, rispettando così gli indirizzi della direttiva europea 2003/30/CE sui biocarburanti.

I soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per auto-trazione hanno l'obbligo di distribuire al consumo una quota minima dell'1% di biocarburanti per il 2007 e del 2% per il 2008 o di acquistarne la quota equivalente o i relativi diritti da un soggetto terzo. Un apposito decreto fisserà sanzioni nel caso di mancato raggiungimento. Le sanzioni saranno utilizzate per aumentare la quota defiscalizzata di biodiesel e bio-etanolo .

Tra i criteri e le condizioni per attuare questo obbligo si dovrà tener conto in via prioritaria dal prodotto proveniente da intese di filiera o contratti quadro.

Biodiesel: dal 2007 il biodiesel potrà usufruire di una quota di 250.000 tonnellate con accisa ridotta al 20% rispetto a quella applicata al gasolio. Con apposito decreto saranno fissati tra l'altro le percentuali di miscelazione, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera e contratti quadro.

Bio-etanolo: dal 2008 il bio-etanolo potrà godere di una accisa ridotta per una quantità pari a 73 milioni di spesa annui.

Olio vegetale puro: è esentato dall'accisa, entro un importo di un milione di euro per ogni anno a decorrere dal 2007, l'impiego a fini energetici dell'Olio Vegetale Puro per autoconsumo nell'ambito dell'impresa agricola singola o associata. Un successivo decreto attuativo fisserà criteri e modalità di accesso all'esenzione.

***Attività agricola e reddito agrario per le agro-energie*.**

Sulla base delle precedenti leggi, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola connessa soggetta a reddito agrario. La nuova finanziaria aggiunge anche la produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Una utile precisazione per l'applicazione di questa norma

riguarda i prodotti agricoli e le produzioni vegetali da utilizzare per gli scopi sopra indicati che devono provenire prevalentemente dal fondo agricolo.

Certificati Verdi

Verrà rivista l'attuale disciplina dei certificati verdi e dovrà essere finalizzata a incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da contratti di coltivazione, di prodotti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, delle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agroenergetici, da materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

Per i certificati verdi di tipo "agricolo" non si applica la soglia minima di 50.000 kW prodotti, quindi tutta l'energia elettrica prodotta anche per quantità inferiori a questo tetto potrà beneficiare dei certificati verdi.

IVA Agevolata

Si applica l'aliquota del 10% alle prestazioni di servizi, alle forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico erogata attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia.

Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n° 20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."

Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh.

Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al marcato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n° 79).

Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n° 239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti

autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS.

Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il

restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).

Accordo quadro sui biocarburanti.

Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti e rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie,contribuendo a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale.

Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.

I soggetti interessati dal contratto quadro sono:

- Associazioni agricole
- Unione seminativi (produttori di semi oleosi)
- Assitol
- Assobiodiesel
- Assocostieri

Il contratto definisce i seguenti obiettivi primari:

Orientamento dell'offerta alla domanda.

Nell'ambito dell'obiettivo di maggior sviluppo possibile delle coltivazioni, tutte le Parti hanno formulato i seguenti obiettivi, in relazione alle previsioni iniziali in un comparto di nuovo sviluppo:

- per campagna di semina 2006-2007 (Domanda PAC 2007), circa 70.000 ettari.

A titolo indicativo, ai fini di una preliminare determinazione dei quantitativi di biodiesel corrispondenti agli obblighi del presente Contratto, per il primo anno, si considera un

rapporto di conversione pari ad 1 ettaro di superficie coltivata/ 1 tonn. di biodiesel prodotto, salvo procedere, a consuntivo, ad eventuale conguaglio.

- per campagna 2007-2008, circa 180.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del presente contratto;

- per campagna 2008-2009, circa 240.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del presente contratto.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Beneficiari

- Imprese

- Persone fisiche, professionisti, società

Spese ammesse

Acquisto e installazione di:

- motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi

- variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW. I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione. Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questidevono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.

Tipologia del contributo

Detrazioni fiscale sull'acquisto e installazione del motore o inverter.

Valore del contributo

Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento.

I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007.

La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296".

Beneficiari

Persone fisiche, professionisti, società o imprese

Spese ammesse

Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese:

- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi.
- Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione)

Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto. Per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza.

Il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva.

Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.

Tipologia del contributo

Detrazione fiscale sulle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2007.

Valore del contributo

Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un valore massimo stabilito per ciascuna tipologia di intervento. La detrazione è cumulabile con altri incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387".

Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente.

L'attuale provvedimento:

- fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW.

- concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);

- pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;

- incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;

- semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;

- offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;

- offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.

- Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.

Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26 "Attuazione della direttiva 2003/96/Ce che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"

Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno

Tra le esclusioni dall'assoggettamento di accisa sull'energia elettrica vi sono:

- l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

Vengono inoltre fissate le nuove disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Dlgs 6 novembre 2007, n. 201 "Attuazione della direttiva 2005/32/Ce relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"

Tale decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/Ce relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale" - Legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222 [Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008]

Per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9 e 10 del DLGs 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, sono introdotti i seguenti meccanismi di incentivazione:

- Certificati verdi per un periodo di 15 anni, per impianti superiori a 1MW di potenza; dal 2008 si stabilisce che il valore unitario dei CV sia pari a 1 MWh, che il CV vengano emessi dal GSE per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione elettrica moltiplicata per il coefficiente 1,8.
- Tariffa omnicomprensiva paria a Euro 0,30 per ogni kWh, per un periodo di 15 anni per impianti con potenza non superiore a 1MW, in alternativa ai CV

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2007 "Efficienza energetica degli usi finali di energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili - Revisione e aggiornamento dei Dm 20 luglio 2004"

Vengono fissati per gli anni 2008-2012 gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e distributori di gas naturale (soggetti all'obbligo di cui ai DDMM 2004).

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)

Risparmio energetico in edilizia:

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per una quota pari al 36% delle spese sostenute nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, nella misura e alle condizioni previste, le agevolazioni tributarie in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio fatturate dal 1 gennaio 2008 per una quota pari al 55% delle spese sostenute, nei limiti di spesa per tipologia di intervento eseguito.

A decorrere dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui all'art 4 comma 1 del dpr 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW

Biocarburanti:

Viene fissata per il 2009 la quota minima di biocarburanti nella misura del 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso in consumo nell'anno solare precedente

Certificati Verdi

Viene esteso a 15 anni l'incentivo del rilascio di certificati verdi, per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale superiore a 1 MW.

Il valore unitario del CV è fissato in 1 MWh; i CV sono emessi dal GSE per ciascun impianto a produzione incentivata, pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia della fonte di cui alla tabella 2:

Tabella 2 (Articolo 2, comma 144)

	Fonte	**Coefficiente**
1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
** Per impianti di fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n.387.

Tariffa Omnicomprensiva

La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, ha diritto, in alternativa ai CV, a una tariffa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata (Tabella 3), per un periodo di 15 anni

Tabella 3 (Articolo 2, comma 145)

	Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
2	Solare **	**
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

Scambio sul posto

E' prevista l'emanazione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con i quali stabilire le modalità di estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW

Procedure autorizzative per impianti a fonti rinnovabili

Con modifiche al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene introdotta la disciplina di denuncia di inizio attività per impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione e quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate nella tabella A

Tabella A (Articolo 12, DLgs 387/2003)

	Fonte	Soglie
1	Eolica	60 kW
2	Solare fotovoltaica	20 kW
3	Idraulica	100 kW
4	Biomasse	200 kW
5	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Risparmio energetico

E' istituito dal 2008 un fondo di 1 milione di euro per finanziamento di campagne informative e per una campagna di progressiva e totale sostituzione di lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo energetico, per misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e sensibilizzazione degli utenti; dal 1 gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici con classi energetiche inferiori alla A; dal 1 gennaio 2011 è vietata su tutto il territorio nazionale l'importazione, distribuzione e vendita di lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamene il collegamento alla rete elettrica.

Impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007 (impianto fotovoltaico con integrazione architettonica)

Incentivi all'idrogeno

E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse

fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

Sono aggiornati i valori limite da rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali del 55% sulle spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, in termini di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale, valori di trasmittanza termica e sono definite le relative metodologie di calcolo

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 07 aprile 2008 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

Vengono introdotti quali interventi agevolabili anche la messa a punto degli impianti di climatizzazione invernale con impianti ditati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti dotati di pompe di calore e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Sono definite per gli anni successivi al 2007, le modalità di richiesta ed accesso all'agevolazione fiscale; viene data la possibilità al contribuente ripartire la detrazione del 55% in quote da tre a dieci anni.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 aprile 2008 "Detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter)"

- E' confermata la detrazione di imposta del 20% della spesa totale per l'acquisto e installazione di motori elettrici ad elevata efficienza e per variatori di velocità (inverter);
- l'importo massimo di detrazione è fissato in 1500 euro per ciascun motore/inverter;
- qualora per la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di un motore ad elevata efficienza/inverter sia superiore ai valori in tabella del decreto, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella;
- L'incentivo è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai DDMM del 24 luglio 2007 (Ministero attività produttive di concento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 aprile 2008 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici"

Il provvedimento:

- fissa un obiettivo nazionale di potenza cumulata di impianti solari termodinamici (inclusa la parte solare di impianti ibridi) da istallare entro il 2016, pari a 2.000.000 mq di superficie captante cumulativa; 1.500.000 mq sono finanziabili con le tariffe incentivanti di seguito specificate
- gli impianti ammessi ad incentivazione sono impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione ed entrati in esercizio dopo il 14/07/2008 (data di entrata in vigore della Delibera ARG/elt 95/08 in attuazione al Decreto):
  - dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWht per ogni mq di superficie captante
  - se impianti non ubicati in area industriale, non devono utilizzare sostanze molto tossiche, tossiche e nocive come fluido termovettore o come mezzo di accumulo
  - superficie captante superiore a 2500 mq
- L'incentivo è pari a una tariffa fissa, in moneta corrente, aggiuntiva al prezzo di vendita dell'energia prodotta, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed esclusivamente per la produzione solare imputabile
- Per impianti entrati in esercizio tra il 14/07/2008 e il 31/12/2012 le tariffe sono:

Frazione di integrazione	**Fino a 0,15**	**Tra 0,15 e 0,50**	**Oltre 0,50**
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita *Tariffa incentivante [Euro/kWh el. prodotto]*	0,28	0,25	0,22

- Per impianti entrati in esercizio tra il 1/01/2013 e il 31/12/2014 le tariffe di cui alla tabella sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2012 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale
- Le incentivazioni introdotte sono cumulabili ad incentivi in conto capitale non eccedenti il 10% del costo di investimento, o in contro interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25% del costo dell'investimento; non sono cumulabili con i CV.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 [così come modificato dal DL 162/2008 - L di conversione n. 201/2008]

Vengono abrogati i commi del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in cui si rende obbligatorio:

- allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita, pena la nullità del contratto (fatta valere solo dal compratore) e vengono abrogati i commi del medesimo decreto in cui

- consegnare copia dell'attestato di certificazione energetica al conduttore in caso di locazione, pena la nullità del contratto (fatta valere solo dal conduttore)

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

Il provvedimento in tema di armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di effcienza energetica prevede che:

- A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Per quanto riguarda la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari vengono introdotte le seguenti disposizioni:

- Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

- Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

- Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

- La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, il provvedimento riprende gli obblighi della pubblica amministrazione:

- il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;

- le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico,

- la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico.

- l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico.

Vengono infine introdotte specificazioni in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica:

- sono individuate le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti

- sono definiti i soggetti tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" - Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2

Sono confermate per il 2009 le agevolazioni fiscali del 55% sulle spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica degli edifici; viene fissato in 5 anni il periodo di tempo in cui ripartire le quote di detrazione di pari importo.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Sono in questo decreto aggiornati e ridefiniti i meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che abbiano ottenuto la qualifica IAFR ad opera del GSE:

- Rilascio di certificati verdi, ad esclusione della fonte solare
- Tariffa fissa omnicomprensiva, in alternativa ai certificati verdi per impianti di potenza media annua non superiore a 1MW w impianti eolici con potenza media annua non superiore a 200 kW
- meccanismo dello Scambio sul Posto, viene esteso a tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili on potenza media annua non superiore a 200 kW

E' consentito un solo passaggio da un sistema incentivante ad un altro prima della fine del periodo di incentivazione (tra CV e tariffa omnicomprensiva).

Per impianti a biomasse da filiera, il provvedimento stabilisce:

- il periodo di incentivazione transitorio in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attuativo dell'art 1 comma 382-septies della Legge finanziaria 2007, ai fini di rendere cogenti gli incentivi maggiorativi per questa specifica fonte.
- sempre per questi specifici impianti, è ammessa la cumulabilità di incentivi quali i CV e la tariffa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

4. Politiche energetiche, ambientali e settoriale a livello regionale

La normativa regionale

Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”

Con questa legge la Regione promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Alle Province compete:

- esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
- curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
- definire, l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, qualora interessi aree di più Comuni;
- individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
- aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.

Ai Comuni compete:

- definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);
- adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE) alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
- dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
- individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;

- elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;

- svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge

- La legge definisce, inoltre, i requisiti tecnici e le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione.

Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”

La legge disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

La Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

- promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;

- definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività;

- promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;

- promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;

- favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;

- promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;

- assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

- assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.

Tra le funzioni della Regione la legge definisce:

- l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER);

- l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;

- la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali;

- la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;

- lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;

- la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;

- le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;

- l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali;

- l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite;

- la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di

risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;

- il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

- la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;

- l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici;

- l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

- la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

- la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

- la promozione dello sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;

- l’applicazione dei tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- la promozione della partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.

Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:

- l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili,

l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;

- le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

- la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici;

- la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni.

Ai Comuni sono demandate le seguenti funzioni:

- l’approvazione di programmi e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente.

I Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale.

I Comuni, inoltre, provvedono affinché:

- per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata, in fase di progetto, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;

- per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

- per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;

- per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare

La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, deve adottare e rendere pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti:

- raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità;

- traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

- efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione europea;

- quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve individuare:

- i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;

- la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva 2002/91/CE;

- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

D.G.R. n° 2.263 del 29 dicembre 2005. “Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n° 19 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”

Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n° 14.096 del 12 ottobre 2006. “Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”

Finalità della direttiva:

- indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso

- definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata

- definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga

- fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.

Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisica.

Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono indicativamente avere un'estensione pari a:

- 25 Km di raggio attorno agli osservatori professionali;

- 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;

- 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale;

- pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Impianti di illuminazione esistenti.

- Tutti gli impianti di illuminazione esistenti se non rispondenti ai requisiti specificati devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in massimo 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva;

- Tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per ã =90° ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti.

Requisisti degli impianti di illuminazione per un uso razionale dell'energia elettrica.

- Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

- Tali impianti di illuminazione devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

    - apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per ã .90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen

di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;

- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;

- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza

- essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività.

Il Comune, il cui territorio è interessato dalla presenza di una o più Zone di Protezione, provvede all'adeguamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). In particolare il Comune, nel PSC, deve inserire almeno:

- nella Relazione, una sezione dal titolo "Inquinamento Luminoso e risparmio energetico" contenente un breve inquadramento normativo dell'argomento;

- nelle Norme, la disciplina di tutela prevista dalla L.R.19/2003 e dalla D.G.R. n. 2263/2005;

- nella cartografia di Piano, l'estensione della/le Zone di Protezione presenti sul territorio comunale, in coerenza con le eventuali indicazioni del PTCP.

Nel RUE, deve indicare le azioni e gli atti che il Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia, ed in particolare, dovranno essere compresi (eventualmente riuniti in un apposito "Piano della Luce"):

- un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti nelle Zone di Protezione, al fine di identificare quelli non rispondenti ai requisiti della direttiva, indicando per ciascuno modalità e tempi di adeguamento. Per tali Zone di Protezione il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione.

- un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su tutto il territorio comunale (quindi sia dentro che fuori le Zone di Protezione) e sulla base dello stato dell'impianto programmarne la sostituzione. In tale contesto potranno essere individuati dal Comune, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da segnalare alle Province perché siano sottoposti ad interventi di bonifica e gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla legge

- una pianificazione e programmazione degli interventi anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la

razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

- un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.

Regione Emilia-Romagna "Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT)", dicembre 1999.

Obiettivi di fondo:

- ridurre i costi economici generalizzati del trasporto;
- incentivare il risparmio energetico;
- contenere gli effetti negativi producibili sull'ambiente entro limiti oggettivamente "sostenibili"

Obiettivi specifici:

- razionalizzazione ed adeguamento delle risorse infrastrutturali esistenti;
- incremento di efficienza nell'assetto organizzativo dei servizi;
- maggiore integrazione nell'uso delle reti;
- più deciso impulso al processo di riequilibrio modale dei traffici.

Deliberazione della giunta regionale, Regione Emilia-Romagna del 10 gennaio 2007, N° 6. "Piano Energetico Regionale"

Lo scenario di sviluppo tendenziale spontaneo del sistema energetico regionale al 2010 – 2015 trova la regione Emilia-Romagna di fronte ad alcune criticità e ad alcune potenzialità positive.

Criticità rilevate dal PEAR:

- incremento deii consumi energetici finali
- incremento della dipendenza dalle importazioni in particolare dei derivati del petrolio e del gas naturale
- incremento delle emissioni inquinanti e climalteranti.

Gli effetti di tali criticità potranno essere avvertiti da tutti:

- bollette energetiche sempre più elevate,
- continuità delle forniture sempre più a rischio,

- condizioni ambientali in peggioramento,
- mancato contributo alla tutela del clima globale.

Per quanto riguarda le potenzialità positive sono da annoverare:

- la ricchezza di imprese,
- di centri di ricerca,
- di Know-how,
- la presenza di aziende di servizi di pubblica utilità impegnate in un processo di profonda trasformazione per poter competere nel mercato concorrenziale e per poter garantire prestazioni di qualità all'utenza,
- l'adesione delle forze economiche e sociali agli obiettivi di uso razionale delle risorse e tutela dell'ambiente,
- l'essere il territorio regionale centro nevralgico del sistema energetico nazionale e come tale terreno di elezione per lo sviluppo dei servizi avanzati di interesse generale nazionale.

La Regione, con il Piano Ambientale Energetico Regionale, intende contribuire a creare i presupposti per il disaccoppiamento tra sviluppo economico e sociale e andamento dei consumi energetici finali.

L'obiettivo, dunque, è di:

- garantire maggiore sicurezza degli approvvigionamenti,
- limitare la crescente dipendenza dalle fonti di importazione,
- ridurre la bolletta energetica,
- tutelare l'ambiente.

Sulla base di queste valutazioni e per queste finalità sono specificati nel seguito gli obiettivi di sviluppo del sistema energetico regionale al 2010 e 2015. Nelle tabelle che seguono sono indicati gli obiettivi regionali di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili al 2010.

Risparmio Energetico per settore	Risparmio di Energia	Riduzioni Emissioni	Investimenti
	[kTep / a]	[ton CO_2 / a]	[Mln Eur]
C I V I L E	550	1.400.000	3.250
I N D U S T R I A	400	1.120.000	900
A G R I C O L T U R A	50	120.000	140
T R A S P O R T I	680	2.150.000	1.200
T O T A L E	**1.680**	**4.790.000**	**5.490**

Fonte Rinnovabile	Potenza tot. aggiuntiva	Energia producibile	Riduzione Emissioni	Investimenti
	[MW]	[GWh / a]	[ton CO_2 / a]	[Mln Eur]
I D R O E L E T T R I C O	16	80 – 90	50.000	30
E O L I C O	15 – 20	40 – 50	23.000	30
B I O M A S S E	300	1.400	350.000	450
G E O T E R M I A	9 – 12	25	40.000	30
S O L . T E R M I C O	90.000 m^2	55 – 65	21.000	60
F O T O V O L T A I C O	20	25 – 30	15.000	150
T O T A L E	**ca 400**	**ca 2.000**	**ca 500.000**	**750**

Complessivamente si delinea un piano di investimenti per oltre 6 miliardi di € in grado di produrre al 2010, rispetto allo scenario evolutivo spontaneo del sistema, un risparmio energetico pari a circa 1,9 Mtep/a e una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pari a oltre 5 milioni di tonnellate all'anno.

La riduzione relativa agli anni 2007 - 2010 tiene conto di una serie di elementi che diventano essi stessi terreno di iniziativa regionale e locale:

- l'efficacia delle nuove norme sul rendimento energetico degli edifici;
- l'efficacia delle politiche pubbliche per la razionalizzazione dei sistemi di mobilità delle persone e delle merci, con particolare riferimento al trasporto locale, ed all'attuazione del Sistema Ferroviario Regionale e metropolitano;
- il rilancio degli investimenti nel settore industriale per più avanzati traguardi di efficienza e competitività;
- lo sviluppo di servizi all'utenza finale per la gestione dell'uso efficiente dell'energia, in particolare per il settore domestico e delle PMI;
- lo sviluppo di servizi finanziari atti a stimolare ed assistere gli investimenti in efficienza energetica;

- l'efficacia di un programma regionale e locale di iniziative di informazione e orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie ed ai sistemi per ridurre i consumi di energia;

- l'efficacia del Piano nazionale per lo sviluppo del mercato di carburanti alternativi a basso contenuto di carbonio ed in particolare di biocarburanti, anche come traguardo di una più ampia valorizzazione delle biomasse locali;

- l'efficacia di un programma di ricerca applicata nonché di attività sperimentali e dimostrative con particolare attenzione alla bioedilizia ed alla domotica, alla generazione distribuita, al telecontrollo e telegestione di impianti e sistemi, alle biomasse, al solare, al vettore idrogeno, agli automezzi ad alta efficienza, in coordinamento con gli indirizzi e gli strumenti comunitari e nazionali e attraverso convenzioni ed intese con enti, istituti di ricerca, imprese;

- l'efficacia di una politica volta a tradurre i risultati della ricerca in attività dimostrative e in innovazione diffusa;

- i miglioramenti di efficienza energetica che potrebbero essere raggiunti dalle case automobilistiche europee e dalle industrie produttrici di elettrodomestici sulla base di accordi stipulati con l'UE;

- l'efficacia degli strumenti messi in campo a livello nazionale e regionale per lo sviluppo di un mercato più favorevole al risparmio energetico, alla cogenerazione, al teleriscaldamento, alle fonti rinnovabili, anche attraverso la leva fiscale e lo sviluppo del mercato dei certificati verdi e dei titoli di efficienza energetica.

Per quanto riguarda il sistema elettrico regionale, gli obiettivi al 2010 sono riferiti a:.

- l'uso razionale dell'energia elettrica. Il risultato atteso rispetto all'evoluzione tendenziale spontanea è pari ad un risparmio di 1500 GWh/a con minori emissioni pari a circa 350.000 tCO2/a

- la valorizzazione delle fonti rinnovabili, per una potenza aggiuntiva da installare pari a circa 400 MW e minori emissioni di CO2 pari a 380.000 t/a

- lo sviluppo della cogenerazione con pieno utilizzo locale dell'energia termica prodotta, per una potenza aggiuntiva di 600 MW e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 350.000 t/a

- la riqualificazione e il ripotenziamento del parco termoelettrico esistente con un risultato atteso di 5.800 MW di impianti a gas ad alta efficienza ed una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 1.000.000 t/a.

	2000	2010
I M P I A N T I	[MW]	[MW]
Idroelettrico	300	320
Eolico + fotovoltaico	3	35
Biomasse	50	350
Cogenerazione	400	1.000
Termoel. tradizionali	3.500	-------
Ciclo combinato a gas	-----	5.800

Confrontando la situazione 2000 – 2010 risulta che il conseguimento degli obiettivi citati è in grado di realizzare:

- l'autosufficienza elettrica regionale
- il risparmio di energia elettrica negli usi finali corrispondente ad un minore richiesta di potenza pari a 250 MW
- il raddoppio dell'apporto in energia delle fonti rinnovabili
- più che il raddoppio dell'apporto della cogenerazione e dei sistemi di generazione distribuita
- la sostituzione del parco termoelettrico esistente ad alto impatto ambientale e basso fattore di utilizzo con un nuovo parco di impianti a gas a ciclo combinato da 5800 MW a basso fattore emissivo e in grado di competere nel mercato liberalizzato
- la riduzione delle emissioni di CO2 al 2010, come contributo del sistema elettrico regionale rispetto del protocollo di Kyoto.

Ad integrazione degli obiettivi al 2010 in precedenza descritti il Piano intende delineare un ulteriore set di “obiettivi prestazionali” in un orizzonte di più lunga prospettiva.

- Risparmio energetico ed uso efficiente delle risorse: obiettivo di ridurre nei primi 10 anni l’indice di intensità energetica di 1,5 punti percentuali all’anno e di aumentare in egual misura il contributo delle fonti rinnovabili;
- Obiettivo di elevare la sicurezza, la continuità e l’economicità degli approvvigionamenti interni.

La Regione dà attuazione al Piano Energetico Regionale attraverso l’utilizzo coordinato degli strumenti pubblici di intervento ed incentivazione promossi a livello regionale e locale.

In particolare compete alla Regione:

- adottare atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali esercitando nel caso il potere sostitutivo;

- adottare, per quanto di competenza, atti di indirizzo inerenti allo sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia e misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti;

- adottare indirizzi programmatici inerenti al risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

- regolamentare le procedure autorizzative degli impianti energetici e provvedere agli atti autorizzativi, per quanto di competenza;

- conseguire le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di impianti, attività e servizi di interesse nazionale e/o che interessano il territorio di più regioni;

- formulare la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici;

- provvedere per quanto di competenza all'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia; della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici;

- predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, linee guida e definire standards prestazionali per la progettazione di edifici ed impianti, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali;

- applicare i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente in conformità alla direttiva 2003/87/CE;

- promuovere ed organizzare lo sviluppo di progetti energetici territoriali in grado di accedere al mercato dei certificati verdi e dei titoli di efficienza energetica e crediti di carbonio;

- promuovere la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti volti alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto;

- definire ed attuare programmi e progetti di interesse regionale e di iniziativa diretta della regione;

- indirizzare e promuovere i programmi e progetti di competenza degli enti locali.

Rientrano tra i programmi e progetti di interesse regionale e di iniziativa diretta della Regione:

- le attività di ricerca applicata, lo sviluppo di impianti e progetti sperimentali e dimostrativi;

- lo sviluppo e la qualificazione di servizi di “energy management” rivolti all’utenza regionale;
- la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni, in grado di accedere alle opportunità offerte dal mercato liberalizzato;
- la promozione di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici,
- gestionali o organizzativi, che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, con attenzione alle fasi progettuali, realizzative e di monitoraggio;
- l’adozione di misure a sostegno del risparmio energetico e dell’efficienza energetica, anche nell’ambito di progetti di tipo innovativo, negli edifici pubblici;
- l’adozione di misure a sostegno del risparmio energetico e dell’efficienza energetica, anche nell’ambito di progetti di tipo innovativo, negli impianti produttivi;
- la promozione di attività di informazione ed orientamento degli utenti finali riguardo alle tecnologie ed ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso, anche attraverso il “marchio di qualità energetica” regionale;
- l’indirizzo ed il coordinamento di programmi di formazione degli operatori pubblici e privati.
- Qui di seguito, infine, si delineano le principali linee d’intervento su cui sarà articolata l’azione dei soggetti pubblici e l’attività d’indirizzo ed incentivazione verso i soggetti privati.

Interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nel settore civile e nei sistemi urbani

- Contenimento dei consumi energetici degli edifici
- Progetto “Calore pulito” finalizzato al miglioramento del rendimento energetico degli impianti di climatizzazione degli ambienti
- Riqualificazione e certificazione degli edifici pubblici
- Applicazione di pratiche legate a criteri progettuali di bioarchitettura e tecnologie di building automation (domotica)
- Miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica compresa la diffusione di sistemi di telegestione
- Sviluppo di reti di teleriscaldamento e generazione distribuita con particolare riferimento a cOgenerazione e trigenerazione

Il ruolo dell'industria per il risparmio energetico e la limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia negli insediamenti produttivi attraverso la diffusione:
    - di impianti ad alta efficienza energetica
    - di impianti per la valorizzazione dei reflui di processo, di calore recuperabile da fumi di scarico
    - di impianti in cogenerazione o che utilizzino fonti rinnovabili
    - di tecniche atte al risparmio legato alle emissioni di gas climalteranti
    - Sviluppo di nuove attività imprenditoriali, nuovi servizi e nuove professionalità

Razionalizzazione energetica del settore trasporti.

- Riequilibrio modale tramite l'attivazione del Servizio Ferroviario Regionale e Metropolitano
- Intermodalità
- Valorizzazione di mezzi collettivi
- Potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico
- Sviluppo di reti di mobilità pedonale e ciclabile
- Progetti di car-sharing e car-pooling
- Valorizzazione dei sistemi telematici legati al settore dei trasporti.
- Contributo del sistema agro-forestale per l'energia e l'ambiente
- Contenimento dei consumi energetici e valorizzazione delle fonti rinnovabili nell'impresa agricola
- Aggiornamento del sistema forestale regionale al fine di incrementare la capacità di assorbimento di CO2
- Piano d'azione per la valorizzazione energetica delle biomasse endogene
- Sviluppo delle fonti rinnovabili
- Implementazione di sistemi di regolamentazione ed incentivanti per installazioni fotovoltaiche
- Implementazione di sistemi di regolamentazione ed incentivanti per installazioni di solare termico
- Predisposizione di incentivi regionali volti a valorizzare le risorse geotermiche

- Predisposizione di incentivi regionali volti al recupero ed alla valorizzazione di impianti idroelettrici dimessi, con valore storico, nonché alla realizzazione di mini impianti collegati alle reti idriche

- Implementazione di sistemi di regolamentazione ed incentivanti per installazioni di eolico

Altri interventi

- Ricerca e trasferimento tecnologico

- Informazione, orientamento, sensibilizzazione.

Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento, approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

La Giunta regionale, provvede a dare attuazione al Piano Triennale attraverso i programmi annuali d'intervento articolati in Programmi di iniziativa diretta della regione e piani-programma degli enti locali.

Infine, vengono indicati alcuni indirizzi operativi volti a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, attraverso utilizzo coordinato degli strumenti pubblici regionali e locali d'intervento. Di seguito le indicazioni per i comuni:

- per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m 2 , sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;

- per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

- per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;

- per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 26 e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

- siano attuate le norme sulla certificazione energetica degli edifici per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione e nel caso di compravendita e locazione immobiliare;

- sia promosso per i sistemi di illuminazione pubblica un programma di diagnosi energetica e per gli edifici pubblici un programma di certificazione energetica con affissione della Targa Energetica in luogo visibile a pubblico, ai sensi della Direttiva 2002/91/CE.

- I comuni stabiliscono forme di incentivazione mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione per favorire le attività e gli interventi privati di nuove edificazioni, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilità ambientale ed energetica ed in particolare sia rispondente agli obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ovvero che concorrano ad ampliare l'offerta dei servizi di cogenerazione e teleriscaldamento per la comunità locale.

- I Comuni possono altresì non computare lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti prestazionali, quali risultano dalle prescrizioni tecniche fissate dopo l'emanazione della legge 20, ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici.

- I Comuni applicano agli interventi di edilizia bioclimatica con fabbisogno energetico annuo per riscaldamento non superiore a 50 KWh/m², ovvero con classe energetica conforme agli standards prestazionali fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge, incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la previsione negli strumenti urbanistici di un incremento della superficie utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Regione Emilia-Romagna "Programma Regionale di sviluppo Rurale 2007-2013".

Gli obiettivi principali delle politiche regionali al cui raggiungimento dovranno concorrere tutte

le risorse e gli strumenti disponibili sono:

- la competitività del sistema economico regionale,

- la coesione sociale,

- la ricerca della qualità e dell'innovazione e della sostenibilità ambientale nello sviluppo economico,

- la promozione attiva della necessaria solidarietà tra persone, imprese, istituzioni e territori.

I nuovi interventi dovranno essere avviati sottolineando la centralità e la trasversalità della questione ambientale. La sostenibilità, la sicurezza e la qualità rappresentano temi

strategici per il futuro dell'economia e della società regionali. Ciò si deve tradurre in politiche che affrontino i temi strategici dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, della qualità dell'aria, della mobilità e della sicurezza territoriale.

Il Programma assume quale elemento strategico alla programmazione l'approccio integrato e territoriale allo scopo di migliorare l'efficacia degli interventi in tutti gli Assi. Tale approccio si realizza principalmente con tre tipologie di intervento:

- i progetti collettivi e di filiera nell'Asse 1, che consentono di migliorare l'aggregazione delle imprese agricole sia in senso orizzontale (progetti collettivi) sia in senso verticale (progetti di filiera) puntando al superamento dei principali fattori limitanti per il miglioramento della competitività, ovvero le dimensioni aziendali e il confronto con il mercato globalizzato;

- gli accordi agroambientali nell'Asse 2, che si prefigurano come strumenti di progettazione integrata territoriale, finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'Asse attraverso la concentrazione degli interventi nelle aree con maggiore sensibilità ambientale. L'individuazione delle aree, nel rispetto delle priorità regionali e comunitarie, avverrà attraverso il metodo della concertazione fra i soggetti economici e istituzionali presenti sul territorio;

- il "Patto per lo Sviluppo locale integrato" nell'Asse 3, individuato quale strumento di progettazione integrata territoriale per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e delle popolazioni delle aree a maggiore ruralità della Regione. La definizione del Patto implica un forte processo concertativo, finalizzato alla progettazione di interventi integrati e sinergici.

Il Programma Regionale di Sviluppo Rurale assumerà alcune priorità tematiche trasversali rispetto agli Assi e allo schema progettuale e territoriale fin qui definito. Queste si ritroveranno nell'ambito della programmazione degli Assi, ma si propongono in sé quali obiettivi da conseguire comunque, come di seguito elencate:

- Sostegno e incentivazione dei giovani imprenditori;

- Valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico;

- Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM;

- Promozione dello sviluppo delle filiere bioenergetiche di limitato impatto ambientale.

Nello specifico, la valorizzazione energetica delle biomasse è sostenuta nel Programma Regionale di Sviluppo rurale con gli interventi di tutti gli Assi, attraverso specifiche tipologie di intervento sia per quanto riguarda la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia, di modeste dimensioni e con sistemi di combustione a basso impatto ambientale, sia con il sostegno alla produzione di biomassa o colture destinate alla trasformazione energetica.

Gli investimenti per la realizzazione di impianti da biomasse, aziendali ed interaziendali, sono promossi dall'Asse 1, in tutte le aree rurali regionali, con i progetti di filiera, i progetti collettivi ed i progetti di singole imprese quando sono finalizzati alla produzione di energia da impiegare prevalentemente nel ciclo produttivo.

Mentre con l'Asse 3 è possibile finanziare impianti aziendali per la produzione di energia finalizzati prevalentemente alla diversificazione economica. Sempre con l'Asse 3, al fine di creare opportunità di lavoro e condizioni per la crescita economica, è possibile promuovere la realizzazione di impianti da biomassa pubblici la cui gestione sarà affidata prioritariamente ad imprenditori agricoli e forestali (Misura 321 – Azione 3). Tali tipologie di interventi saranno localizzati nelle aree a maggiore ruralità e nei comprensori bieticoli di pianura.

La produzione di biomassa e di colture destinate alla produzione energetica sarà promossa con alcuni interventi del Programma, anche attraverso il ricorso ai fondi per la diversificazione del settore bieticolo saccarifero previsti dal Reg. (CE) 320/2006.

Nelle tabelle seguenti le misure in corsivo rappresentano quelle misure nell'ambito delle quali sono previsti interventi trasversali legati alle filiere bioenergetiche.

A S S E	**M I S U R E**	**A Z I O N I**
1. Miglioramento Della competitività del settore agricolo e forestale	*Formazione professionale e azioni di informazione*	1. Formazione e informazione per le imprese agricole e forestali 2. Azioni a supporto dei tecnici impegnati nel sistema di offerta di formazione e informazione
	Insediamento giovani agricoltori	
	Consulenza aziendale	
	Ammodernamento delle aziende agricole	
	Accrescimento del valore economico delle foreste	

	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	1. Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti 2. Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali
	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale	
	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	
	Sostegno alle associazioni di produttori per attività informazione e promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare.	
	Diversificazione in attività non agricole	1. Ristrutturazione di fabbricati rurali e spazi aperti, acquisto di attrezzature da destinare all'attività agrituristica (comprese attività didattiche) 2. Ristrutturazione fabbricati rurali abitativi storici o tipici da destinare all'attività di ospitalità turistica di alloggio e prima colazione; 3. Interventi a favore di una gestione faunistica compatibile con gli obiettivi della LR 8/94 4. 4. Realizzazioni di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore
	Incentivazione delle attività turistiche	

dell'economia rurale	*Investimenti per servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale*	1. Ottimizzazione rete acquedottistica rurale 2. Miglioramento viabilità rurale locale *3. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale*
	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1. Recupero di borghi ed edifici rurali tipici da adibirsi ad attività collettive, turistico- culturali e di servizio; predisposizione in edifici rurali tipici dei servizi mancanti; recupero di strutture a uso collettivo 2. Recupero di fabbricati rurali tipici a scopo abitativo per l'ospitalità di lavoratori agricoli
	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	
	Formazione e informazione degli operatori economici	
	Acquisizione competenze e animazione	

Nello specifico, per quest'ultimo caso, gli interventi pubblici ammessi consistono nella realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia quali:

- realizzazione di centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets (solo nel caso in cui esista un'azienda di produzione di tale materiale nel territorio interessato);.
- realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati a completamento delle centrali di cui al punto precedente;
- acquisto di macchine cippatrici per il legno.

Le condizioni di ammissibilità all'azione sono:

- Presentazione di un piano che verifichi la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa.
- Applicazione delle migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente.

- Presentazione di un progetto di filiera sottoscritto dai partecipanti che veda la presenza di imprese agricole di base.

- Presentazione di un progetto che preveda la realizzazione di un impianto della potenza massima di 1MW. La gestione dell'impianto dovrà essere prioritariamente affidata con contratto d'appalto o convenzione ad un imprenditore agricolo o forestale.

I massimali di spesa massima ammissibile sono pari a € 500.000,00 complessivi

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile. Il contributo è concesso in conto capitale nella percentuale massima del 70% della spesa ammessa. Non sono ammessi contributi per l'acquisizione delle aree sulle quali sono previste le opere. E' richiesta la coerenza con il Piano Energetico Regionale e con il piano di riqualificazione del settore bieticolo-saccarifero.

Regione Emilia-Romagna "Piano Forestale Regionale 2007-2013".

Il presente documento di indirizzo e programmazione per il Settore forestale della Regione Emilia-Romagna recepisce le "Linee guida di programmazione forestale" emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori.

Il presente Piano punta a promuovere un quadro di iniziative di livello regionale e costituisce lo strumento per coordinare tra di loro le azioni nazionali, regionali e degli enti locali delegati in materia forestale oltre che per orientare le stesse attività degli attori privati operanti in questo comparto.

Obiettivo generale del Piano è favorire e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste sulla base dei seguenti principi generali:

- la pianificazione e programmazione a breve, medio e lungo termine costituiscono la base per la corretta gestione dei boschi e per la realizzazione degli impegni assunti in materia forestale a livello internazionale;

- la rilevanza delle problematiche di portata internazionale e intersettoriale per la politica forestale necessita di maggiore coerenza e coordinamento tra le Regioni e gli Stati della UE;

- la necessità di accrescere la competitività nel settore forestale e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste dell'Emilia-Romagna;

- il rispetto della sussidiarietà e della massima responsabilizzazione degli attori istituzionali e sociali;

- lo studio e il monitoraggio delle risorse forestali costituiscono la base conoscitiva per la pianificazione e per la gestione sostenibile, oltre che strumento di informazione;

divulgazione, educazione e didattica per la diffusione di una cultura forestale e ambientale di comune interesse.

Sulla base di questi principi, il Piano persegue principalmente i seguenti obiettivi generali:

- la sicurezza del territorio e la regolazione del ciclo dell'acqua;
- la tutela della biodiversità e dell'ambiente in generale e la difesa dai cambiamenti climatici;
- la valorizzazione delle varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità ed efficienza ecosistemica dei boschi;
- la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in particolare per il sostegno delle economie locali in area montana.

Il Piano si articola inoltre in una serie di obiettivi operativi specifici e azioni, riferite a tre distinte fasce territoriali omogenee. Le tre fasce territoriali sono le seguenti :

- Montagna alta e media
- Collina e bassa montagna
- Pianura

Riportiamo di seguito gli obiettivi definiti per gli ambiti territoriali pianeggianti:

- favorire la realizzazione di nuovi impianti per finalità ambientali multiple in aree agricole intensive, con particolare riferimento alle Aree protette, ai siti della Rete Natura 2000 e agli ambiti perifluviali;
- promuovere la ricostituzione dei boschi "storici" di cui si ha memoria documentata, in particolare nelle Aree protette e nei siti della Rete Natura 2000;
- promuovere la costituzione di siepi, filari, viali ed altri elementi legnosi naturali di corredo agli ambiti colturali;
- incentivare la pioppicoltura;
- sostenere l'arboricoltura da legno di medio e lungo ciclo;
- incentivare la "Certificazione" di gestione sostenibile dei prodotti della pioppicoltura e dell'arboricoltura da legno;
- realizzare nuovi impianti arborei periurbani, anche a scopo ricreativo;
- promuovere gli impianti per la produzione di biomasse legnose forestali da destinare alla produzione energetica, inclusa la realizzazione di impianti a ciclo breve (Short Rotation

Forestry) in un raggio ragionevolmente prossimo a centrali esistenti per la produzione energetica ovvero di industrie che possano utilizzare, in alternativa, la medesima risorsa legnosa.

- verificare e promuovere le filiere legno-industria, legno-artigianato e legno-energia anche su impianti multifunzionali produttivi e di servizio

- promuovere la responsabilizzazione di proprietari e gestori, la qualificazione di personale addetto e l'erogazione, più in generale, di servizi integrati con la tutela del territorio nell'ottica di uno sviluppo integrato e sostenibile.

Nello specifico, riguardo le produzioni di biomasse legnose, il documento precisa che:

- L'impiego delle biomasse forestali a fini energetici si presenta come un promettente campo di espansione delle attività produttive connesse alla valorizzazione economica delle risorse forestali. Tale sviluppo va, tuttavia, promosso con alcune cautele. Non sempre, infatti, è opportuno l'utilizzo a fini energetici della biomassa accumulata negli ultimi decenni nei boschi appenninici, sia per non impoverire soprassuoli che si stanno avviando a condizioni di maggiore naturalità e stabilità, sia per i costi necessari alla realizzazione delle infrastrutture viarie occorrenti per l'utilizzo delle foreste, sia, infine, in relazione al fatto che la gran parte della bassa montagna regionale risulta già servita dalle reti di distribuzione del gas metano.

- Rispetto alla tipologia degli impianti di valorizzazione energetica va fatta una chiara scelta a favore degli impieghi a fini termici o di cogenerazione di piccola o media potenza.

- La produzione di energia elettrica in grandi impianti mediante utilizzo di biomasse e di scarti delle lavorazioni forestali, non solo comporta rendimenti di processo relativamente bassi, ma implica un'organizzazione delle attività forestali attualmente incompatibile con la struttura delle proprietà, con l'organizzazione delle imprese boschive, nonché con la struttura logistica che caratterizza le aree montane.

- I prezzi non remunerativi del legname da opera derivante dai nostri boschi e quelli crescenti del petrolio orientano verso un maggior impiego energetico delle biomasse legnose forestali nazionali e della nostra regione.

Regione Emilia-Romagna. "Programma Operativo regionale. FESR 2007-2013"

Gli obiettivi definiti come presupposto al Piano Operativo regionale, si collocano in stretta coerenza con il programma FSE 2007-2013 e con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale:

- Rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la competitività

- Favorire i processi di cambiamento innovativo delle imprese

- Promuovere la competitività energetico-ambientale e logistica

Di seguito l'elenco dei principali assi d'interventi:

- Ricerca industriale e trasferimento tecnologico
- Sviluppo innovativo delle imprese.
- Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile
- Valorizzazione e qualificazione del territorio

Nella tabella seguente sono sintetizzati obiettivi specifici e operativi, contenuti ed attività relativi all'asse 3 di interesse nell'ambito del Piano Energetico Comunale.

Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile.	
Obiettivo specifico	Promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale e logistica
Obiettivi operativi	Sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo
	Promuovere soluzioni sperimentali di mobilità sostenibile e di logistica merci e persone finalizzate all'efficienza energetica o all'utilizzo di energie a minor impatto ambientale.
Attività III.1.1	**Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle aree produttive.** Si intende sostenere la qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso interventi "di sistema" che promuovano da una parte il risparmio energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e dall'altra la gestione efficiente di materie prime e dei rifiuti ed il loro reimpiego a fini energetico-produttivi, nell'ottica dei processi a ciclo chiuso e della riduzione delle emissioni ambientali.
Beneficiari	– Enti pubblici, forme di partenariato pubblico-privato attraverso procedure di tipo negoziale. – Le PMI e loro forme associate attraverso bandi – I soggetti gestori delle aree ecologicamente attrezzate.
Attività III.1.2	**Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.** Si intende sostenere la qualificazione del sistema produttivo regionale, in modo puntuale nelle singole PMI e nelle loro forme associate che promuovano il risparmio e l'autoproduzione energetica, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e le forme di efficienza nella gestione dei rifiuti finalizzata al loro reimpiego a fini energetici o produttivi nell'ottica dei processi a ciclo chiuso e della riduzione delle emissioni ambientali.
Beneficiari	– Forme di partenariato pubblico-privato attraverso procedure di tipo negoziale. – Le PMI e loro forme associate attraverso bandi

Attività III.2.1	**Sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci e persone, a finalità energetica.** Si intende fornire supporto alla realizzazione o qualificazione di progetti sperimentali di movimentazione intelligente delle merci in grado di fluidificare i flussi di traffico e promuovere la diffusione di mezzi di trasporto ad elevata efficienza energetica e ridotte emissioni inquinanti nei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso iniziative a carattere sperimentale e pilota.
Beneficiari	Enti pubblici, forme di partenariato pubblico-privato e consorzi di imprese attraverso bandi e procedure di tipo negoziale e Regione Emilia-Romagna.

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"

Il provvedimento regionale si pone la finalità di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività e dei servizi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici e definisce:

- gli standard minimi prestazionali degli edifici e degli impianti;
- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- la certificazione energetica degli edifici;
- l'accreditamento dei soggetti certificatori;
- la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici e degli impianti;
- l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici e impianti;
- la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili

5. Aggiornamento normativo 2009-2011

5.1 Normativa comunitaria

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/28/Ce. Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Le fonti di energia rinnovabile sono soprattutto locali, non dipendono dalla disponibilità futura delle fonti convenzionali e la loro natura prevalentemente decentralizzata rende le nostre economie meno vulnerabili alle forniture esterne di energia. Di conseguenza le fonti di energia rinnovabile costituiscono un elemento chiave per un futuro energetico sostenibile.

Perché le rinnovabili diventino la via per raggiungere il doppio obiettivo di aumentare la sicurezza delle forniture e ridurre le emissioni di gas serra, è necessario un cambiamento nel modo in cui l'UE le promuove, espandendo e migliorando l'attuale strumento regolatorio. È importante assicurare che tutti gli Stati membri prendano le misure necessarie per aumentare la percentuale di rinnovabili nel loro mix energetico. Anche lo sviluppo di un mercato delle fonti e delle tecnologie per l'energia rinnovabile ha un chiaro impatto positivo sulla sicurezza delle forniture, sulle opportunità di sviluppo regionali e locali, sullo sviluppo rurale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulle opportunità di lavoro, proprio perché riguarda piccole e medie imprese e produttori di energia indipendenti.

C'è stato un ampio supporto per una più forte politica sulle rinnovabili e per la definizione di obiettivi a lungo termine, con le proposte che andavano dal 20% al 2020 al 50% e più nel 2040/2050 (come obiettivo di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità). Anche l'uso di obiettivi obbligatori e l'internalizzazione dei costi esterni sono stati ampiamente supportati.

Tre settori sono interessati dalle energie rinnovabili: l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffreddamento e i trasporti. Spetta agli Stati membri decidere in quale misura ciascuno di questi settori deve contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale, scegliendo i mezzi più adatti alla situazione nazionale. Gli Stati avranno anche la possibilità di conseguire i loro obiettivi promuovendo lo sviluppo delle energie rinnovabili in altri Stati membri e in paesi terzi.

Si propone che ogni stato membro raggiunga almeno una frazione del 10% di energie rinnovabili (soprattutto biocombustibili) nel settore dei trasporti entro il 2020. Questo per le seguenti ragioni:

- il settore dei trasporti è quello che mostra il più rapido aumento delle emissioni di gas climaalteranti;
- i biocombustibili aiutano a ridurre la dipendenza dal petrolio del settore dei trasporti, che è uno dei problemi più seri che l'Europa deve affrontare sul tema della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

- i biocombustibili al momento costano di più rispetto ad altre forme di rinnovabili, per cui difficilmente sarebbero sviluppati senza uno specifico requisito normativo.

L'obiettivo di questa direttiva è di stabilire uno schema comune per la promozione di energia da fonti rinnovabili. Essa fissa degli obiettivi vincolanti per la frazione complessiva di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi e per la frazione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Fissa le regole riguardanti la certificazione della filiera, le procedure amministrative e e connessioni della rete elettrica in relazione alle fonti rinnovabili. La direttiva fissa inoltre criteri di sostenibilità ambientale per i biocombustibili e altri biocarburanti.

La direttiva definisce obiettivi per l'uso di energia da fonti rinnovabili:

- Ogni Stato membro deve assicurare che la frazione di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi finali di energia nel 2020 non sia inferiore al loro obiettivo per quell'anno, come definito nella terza colonna della tabella nella parte A dell'Allegato I (Italia: Frazione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di energia, 2005 (S2005) = 5.2%; Obiettivo di frazione di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi finali di energia , 2020 (S2020) = 17%).

- Gli Stati membri dovranno adottare misure adeguate per assicurare che la frazione di energia da fonti rinnovabili non sia inferiore a quella mostrata nella traiettoria indicativa definita nella parte B dell'Allegato I.

- Ogni Stato membro deve assicurare che la frazione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno il 10% dei consumi finali di energia nel settore dei trasporti in quello Stato membro.

Ogni Stato membro deve adottare un piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani d'azione nazionali dovranno definire gli obiettivi di ogni Stato membro riguardanti la frazione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento al 2020, e dovranno anche fissare misure adeguate per raggiungere questi obiettivi, comprese politiche nazionali per sviluppare le risorse di biomassa esistenti e promuoverne nuovi utilizzi. Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro il 30 giugno 2010.

Gli stati membri devono assicurare che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e il riscaldamento e il raffrescamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili in impianti con potenza minima di 5MWt possa essere certificata. A questo scopo gli stati membri devono assicurare che un certificato di origine sia emesso in corrispondenza a ogni richiesta di un produttore di energia rinnovabile. La garanzia di origine corrisponde a un quantitativo standard di 1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli stati membri dovranno inviare un rapporto alla commissione europea riguardante gli avanzamenti nell'uso e nella promozione di energia da fonte rinnovabile al più tardi entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni 2 anni.

Regolamento Commissione Ce 640/2009/Ce. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici - Direttiva 2005/32/Ce

Regolamento Commissione Ce 641/2009/Ce. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti - Direttiva 2005/32/Ce

Regolamento Commissione Ce 642/2009/Ce. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori - Direttiva 2005/32/Ce

Regolamento Commissione Ce 643/2009/Ce. Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico - Direttiva 2005/32/Ce

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio 663/2009/Ce. Sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

Il regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, «EEPR»), per lo sviluppo di progetti nel settore dell'energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

A fronte di una dotazione finanziari 2009-2010 di quasi quattro miliardi di euro, i settori di interesse sono:

- le infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, al quale è destinato un fondo di circa 2,400 milioni di euro;
- l'energia eolica in mare, per il quale è previsto un fondo di poco più di mezzo miliardo di euro;
- la cattura e stoccaggio del carbonio, a cui spetta circa un milione di euro.

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/125/Ce. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

L'Unione europea ha cominciato a disciplinare l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti che consumano energia con la Direttiva 2005/32/Ce, (Eco-design Directive for Energy-using Products — EuP), che prevede l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Nel corso degli anni, tale direttiva ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione di nuove modifiche, volte ad ampliarne l'ambito di applicazione, è stata emanata la Direttiva

2009/125/Ce. Si tratta di una rifusione della direttiva 2005/32/Ce, già modificata dalla direttiva 2008/28/Ce, entrambe abrogate.

Tutto ciò con l'intento di uniformare la produzione europea in materia di ecompatibilità, garantendo così il buon esercizio della libera concorrenza e il corretto funzionamento delle regole del libero mercato. L'adozione di specifici standard costruttivi utili a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e a migliorarne le prestazioni energetiche è molto costosa sia in termini di ricerca che di implementazione nel ciclo produttivo. Per evitare che i maggiori costi penalizzino nella concorrenza le aziende più virtuose rispetto ad aziende che non adottano simili misure, l'Unione europea ha deciso di unificare i sistemi di produzione, indicando precisi standard costruttivi.

Si tratta di una direttiva quadro che, come tale, detta delle linee generali che vengono man mano integrate da discipline di dettaglio e completamento. Dall'entrata in vigore della Direttiva sono stati e saranno via via emanati i Regolamenti attuativi che definiscono specifiche norme per ogni categorie di prodotto. I produttori devono attenersi a queste norme per i prodotti che vengono immessi per la prima volta sul mercato per essere distribuiti e utilizzati nei paesi della Comunità europea.

Solo l’adozione dei parametri indicati dai Regolamenti dà diritto alla marcatura Ce. E i prodotti che ne sono privi non possono essere immessi sul mercato europeo.

I prodotti interessati

Secondo quanto disposto dalla Direttiva, per prodotti che consumano energia si intendono:

- apparecchiature che hanno bisogno di energia per funzionare;
- dispositivi per la generazione, il trasferimento e la misurazione di energia;
- parti di apparecchiature che hanno bisogno di energia per funzionare e che sono destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato nella normativa;
- prodotti che hanno un impatto diretto sul consumo di energia;

dove per energia si intende energia elettrica, combustibili fossili ed energie rinnovabili.

Il piano di lavoro adottato dalla Commissione prevede, dunque, l'elaborazione di standard di progettazione ecompatibile per impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, motori elettrici, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Ma anche standard per il consumo in stand-by e per la progettazione di quei prodotti che hanno un impatto diretto sul consumo di energia, come ad esempio le apparecchiature legate al consumo dell'acqua (rubinetteria) e i serramenti. Un rubinetto più efficiente fa consumare meno acqua e quindi meno energia per scaldarla, così come dei serramenti più efficienti isolano meglio gli edifici, riducendo il consumo di energia per riscaldarli.

Le indicazioni pratiche per l'applicazione della Direttiva sono contenute nei Regolamenti. Essi definiscono, infatti, norme specifiche per ogni categoria di prodotto, fissando misure di esecuzione generali e particolari:

le misure di esecuzione generali mirano al miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti senza fissare dei valori limite; le misure di esecuzione particolari hanno come scopo quello di migliorare un aspetto ambientale specifico del prodotto e definiscono specifici valori limite.

Ad esempio, possono dettare limiti di consumo di una data risorsa energetica nella fase di utilizzo del prodotto.

I Regolamenti, con le relative misure di esecuzione, vengono emanati per i prodotti che:

- hanno un significativo volume di vendita e di scambi commerciali nella Comunità europea (indicativamente superiore a 200.000 unità all'anno); • hanno un significativo impatto ambientale;

- hanno significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale, senza costi eccessivi per i produttori. Dal dicembre 2008 al luglio 2009 sono stati emanati nove Regolamenti.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue. Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La presente direttiva, che abroga e sostituisce la 2002/91/ce, contiene come principali novità rispetto la precedente direttiva EPDB:

- impone agli Stati membri la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica che siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato;

- si introduce il concetto di Edifici a energia quasi zero, a cui devono corrispondere tutti gli edifici di nuova costruzione occupati o di proprietà di enti pubblici a partire dal 31 dicembre 2018 e, in generale, tutti gli edifici di nuova costruzione entro il 31 dicembre 2020. Con edificio a energia quasi zero si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente ad opportuni requisiti, tenendo conto dei consumi legati al riscaldamento, rinfrescamenti, ventilazione, illuminazione, produzione ACS. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;
- viene riaffermata la necessità di garantire l'indipendenza dei tecnici che effettuano la certificazione energetica degli immobili e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, e di istituire da parte degli Stati membri sistemi di controllo indipendenti.

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/30/Ue. Direttiva concernente l'etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia.

5.2 Normativa nazionale

Dm Sviluppo economico 2 marzo 2009. Incentivi alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Recepisce nel Conto Energia 2007 l'estensione dello scambio sul posto per impianti fino a 200 kW.

Dpr 2 aprile 2009, n. 59. Rendimento energetico in edilizia - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005

In attuazione del DLgs 192/2005, il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Sono emanate le Linee Guida sulla certificazione energetica degli edifici, da applicare in tutte le Regioni e Province Autonome sprovviste di provvedimenti propri, e sono identificati gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica.

Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia – Stralcio

In questa articolata Legge sono diverse le disposizioni in tema di energia,di seguito si riportano i contenuti più innovativi:

Viene delegato il Governo in materia di energia nucleare, chiamato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Viene infine istituita l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare.

Nell'ambito di snellimento di procedure autorizzative e di promozione della produzione di energia, con riguardo al testo unico dell'edilizia, viene introdotta la sola comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione (<50 kW), mentre per impianti in assetto cogenerativo fino a 1 MW elettrico e 3 MW termici (piccola cogenerazione), è prevista la disciplina di denuncia di inizio attività.

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici introdotto l'obbligo di dimostrare, da parte del proponente nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto

Sono apportate alcune modificazioni alla disciplina di VIA e screening, innalzando il limite per la verifica di assoggettabilità a screening a 1MW per tutte le fonti.

E' eliminato l'obbligo di dotarsi di attestato di qualificazione energetica, per accedere al meccanismo di detrazione del 55% dei costi in caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione o pompa di calore.

Sono aggiornati i valori dei certificati verdi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono esclusi dagli incentivi previsti con tariffa omnicomprensiva i biocombustibili liquidi che non rientrino tra oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

Dm Sviluppo economico 31 luglio 2009. Fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico, nonché sull'impatto ambientale della produzione

Con questo decreto vengono disciplinate le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:

- sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita;
- sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.

Le stesse imprese sono quindi tenute a comunicare la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno

Dm Finanze 5 agosto 2009, n. 128. Agevolazioni fiscali per il bioetanolo di origine agricola

Per gli anni 2009-2010 è applicata un'aliquota ridotta dell'accisa ai seguenti biocarburanti:

- bioetanolo di origine agricola;
- etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato Etbe, derivato da alcole di origine agricola;
- additivi prodotti da biomasse per benzina;
- additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
- riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
- riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

Dm Finanze 17 novembre 2009. Protocollo di Kyoto - Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici

Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Legge Finanziaria 2010

E' prorogato fino al 2012 il meccanismo incentivante di detrazione del 36% IRPEF in 10 anni per le ristrutturazioni edilizie.

Dl 30 dicembre 2009, n. 194, con Legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - cd "Milleproroghe"

Dm Sviluppo economico 25 gennaio 2010. Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti

In attuazione della direttiva 2003/30/Ce, e a modifica delle quote fissate dalla Legge finanziaria per il 2007, sono innalzati gli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili: per l'anno 2010 la quota minima è fissata nella misura del 3,5%, calcolata sulla base del tenore energetico, per l'anno 2011 tale quota è fissata nella misura del 4%, e per l'anno 2012 la quota minima e' fissata nella misura del 4,5%.

Dm Sviluppo economico 26 gennaio 2010. Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici

Relativamente all'incentivo economico di detrazione irpef del 55% su interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sono aggiornati i requisiti tecnici di ammissibilità degli stessi.

In particolare viene aggiornata la tabella dei Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2;K)

Zona climatica	**Strutture opache verticali**	**Strutture opache orizzontali o inclinate**		**Chiusure apribili e assimilabili (**)**
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi

Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Riassetto della normativa

Dlgs 15 febbraio 2010, n. 31. Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica nucleare - Disposizione nel territorio

Il presente decreto legislativo disciplina la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico.

E' innanzitutto stabilita l'azione di uno strumento programmatico sulla Strategia nucleare del governo ad integrazione della strategia energetica nazionale, soggetta a disciplina di VAS.

Viene definita un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, di competenza statale, da rilasciare previa conclusione delle procedure di VAS e AIA.

Il titolare dell'impianto è tenuto a versare una quota annuale omnicomprensiva parti a 3.000 euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello e, a decorrere dall'entrata in esercizio dell' impianto, un beneficio economico omnicomprensivo trimestrale commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete pari a 0,4 euro/MWh. Tali benefici economici sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, proporzionalmente alla superficie ed alla popolazione residente. La corresponsione dei benefici economici è per il 40% a favore degli enti locali, per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della Tarsu, delle addizionali Irpef, dell'Ires e dell'Ici.

Sono infine definite le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative.

E' prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione e informazione in materia di energia da fonte nucleare.

Dm Politiche agricole 2 marzo 2010. Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica

Al fine di garantire un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa è istituito un sistema di tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, obbligatorio per poter usufruire del coefficiente moltiplicativo k=1,8 nell'ambito di applicazione dei Certificati Verdi. La tracciabilità delle biomasse persegue anche obiettivi di miglior controllo della qualità, della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilità dei medesimi prodotti.

Le categorie di biomassa che sono oggetto di tale decreto sono:

I. colture dedicate agricole e forestali;
II. gestione del bosco
III. residui di campo delle aziende agricole
IV. residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali
V. residui di zootecnica

Dl 25 marzo 2010, n. 40 - Legge di conversione 22 maggio 2010, n.73. Incentivi per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro - Attività edilizia libera

Tra altre disposizioni, è introdotta una modifica al DPR 380/2001-Testo unico dell'edilizia, che ricomprende nell'attività di edilizia libera, soggetta a semplice comunicazione all'amministrazione comunale l'attività di installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Dm Sviluppo economico 26 marzo 2010. Dl "incentivi" (40/2010) - Beni ammessi al contributo e modalità di erogazione

Si tratta della regolamentazione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Sono pertanto fissate risorse, erogate mediante contributi, finalizzati ad interventi di:

- sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici,
- acquisto di motocicli, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera h);
- sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale,
- acquisto di rimorchi,
- acquisto di macchine agricole e movimento terra
- acquisto di gru a torre per l'edilizia
- acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter), acquisto di motori ad alta efficienza (Ie2), acquisto di Ups (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione,
- nuova attivazione di banda larga,
- acquisto di immobili ad alta efficienza energetica

Dm Politiche agricole 12 maggio 2010. Estensione alle singole imprese della trasformazione agroenergetica della possibilità di stipulare contratti quadro

Dl 31 maggio 2010, n. 78 – Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Una delle innovazioni in ambito di snellimento delle procedure autorizzative introdotte dalla legge è la disciplina della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività che sostituise la Denuncia di inizio attività, consentendo di fatto l'inizio dei lavori il giorno stesso del deposito della comunicazione presso la pubblica amministrazione.

Legge 4 giugno 2010, n. 96. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

All'art. 17 sono riportati i principi e i criteri di recepimento per l'attuazione della direttiva, tra le altre, 2009/28/Ce, da effettuarsi entro il 31.12.2010. In particolare si segnala:

- la semplificazione, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico,

- la necessità di prevedere che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

- il riconoscimento dell'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole come ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi, quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Conseguentemente, anche a tale biocombustibile se impiegato in impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico, è corrisposta una tariffa incentivante di 28 euro cent/kWh.

Dl 8 luglio 2010, n. 105 – Legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129. Misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili

Nell'ambito di materia di rifiuti, nel caso specifico connessa alla qualifica di materiale identificabile come biomassa, è introdotta un'importante modifica: si apre la possibilità di

riconoscere nella definizione di sottoprodotto, e quindi di svincolare dalla normativa rifiuti, materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati.

In previsione di una regolamentazione puntuale degli impianti a fonti rinnovabili (DM 10/09/2010), si anticipa di far salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora detti impianti entrino in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (Gennaio 2011).

Relativamente al Conto Energia 2007, si garantiscono le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, a tutti i soggetti che concludano entro il 31 dicembre 2010 l'installazione dell'impianto fotovoltaico, entro la medesima data comunichino all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-Gse Spa la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Dpr 9 luglio 2010, n. 139. Procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica

Dm Sviluppo economico 6 agosto 2010. Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici

Viene rinnovato il meccanismo di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, attraverso il sistema del Conto Energia.

Rispetto all'edizione precedente il decreto prevede, in sintesi, le seguenti novità:

- gli incentivi riguardano solo agli impianti attivati successivamente a interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento successivamente alla data del 31 dicembre 2010.

- si riducono a due le tipologie installative: impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e altri impianti fotovoltaici.

- gli impianti sono classificati in sei classi di potenza, tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra i 1000 e i 5000 kW; oltre i 5000 kW, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica tariffa incentivante

- nel corso del 2011 sono previsti tre scaglioni temporali con associate tariffe incentivanti via via decrescenti; per il 2012 e il 2013 si prendono a riferimento i valori dell'ultimo scaglione temporale e si applica alle tariffe una decurtazione del 6% annuo;

- il nuovo obiettivo nazionale di potenza totale di fotovoltaico è stabilito in 8.000 MW entro il 2020

- Sono introdotte due nuove categoria: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con tariffe incentivanti più alte, e impianti a concentrazione

- è previsto un incremento del 5% degli incentivi per gli impianti realizzati in aree industriali, commerciali, discariche. Sono esclusi gli impianti sugli edifici.

Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Con il presente decreto sono definite le Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Viene dettagliato il quadro di riferimento relativamente allo snellimento dei procedimenti amministrativi, identificando gli interventi soggetti ad edilizia libera (comunicazione), quelli soggetti a disciplina di Denuncia di Inizio Attività e regolamentando per tutti gli altri casi il procedimento unico di competenza Regionale (per l'Emilia Romagna competenza delle Province delegate).

Di seguito la tabella riassuntiva degli interventi soggetti a procedure semplificate:

Fonte	**Rif.**	**Condizionida rispettare**			**Regime urbanistico/edilizio**
		Modalità operative /di installazione	Ulteriori condizioni	Potenza	
Fotovoltaica	12.1	i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	Comunicazione
	12.1	i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	0-200 kW	Comunicazione
	12.2	i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	nessuna	-	Dia
	12.2	nessuna	nessuna	0-20 kW	Dia

Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	12.3	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	Comunicazione
		realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	Comunicazione
	12.4	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	50-1000 kW ovvero a 3000 kWt	Dia
		alimentati da biomasse	nessuna	0-200 kW	Dia
		alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	nessuna	0-250 kW	Dia
Eolica	12.5	i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008	-	Comunicazione
	12.6	nessuna	nessuna	0-60 kW	Dia
Idraulica e geotermica	12.7	impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	Comunicazione
	12.8	alimentati da fonte idraulica	nessuna	0-100 kW	Dia

Relativamente al procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, vengono definiti i contenuti minimi dell'istanza e l'elenco indicativo degli atti di assenso ricompresi nell'autorizzazione, comprese eventuali misure compensative a favore di enti locali.

Sono infine elencati criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo per gli impianti eolici, e per l'individuazione, da parte delle Regioni, di aree non idonee all'installazione.

Quarto Conto Energia (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011)

Nuovo regime di programmazione degli incentivi ed entrata in esercizio dell'impianto

Il testo elimina ogni limite alla produzione che lascia invece il posto ad un sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto un decremento progressivo della tariffa.

Rimane confermata l'erogazione dell'incentivo dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione comporti una perdita economica del richiedente, si applicano misure di indennizzo.

Rimane anche la distinzione dei premi in funzione della dimensione degli impianti (piccoli e grandi impianti).

Premi per uso efficiente dell'energia e per applicazioni specifiche

Previsti incrementi fino al 30% della tariffa per uso efficiente dell'energia; fissato a 5 centesimi di euro/kWh il premio aggiuntivo per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.

Nuovi requisiti richiesti per i produttori

Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere la seguente ulteriore documentazione:

- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
- certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Nessuna proroga al 31 agosto

Nel nuovo testo non c'è traccia della proroga al 31 agosto 2011 della scadenza del terzo Conto Energia annunciata nelle settimane precedenti alla firma. Se il testo sarà confermato, il quarto Conto Energia entrerà in vigore il primo giugno 2011.

5.3. Normativa regionale

Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 417 - BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI ENTI LOCALI

In questa delibera, in attuazione al Piano Energetico Regionale, sono stati previsti fondi per il cofinanziamento di programmi di qualificazione energetica da parte degli Enti locali, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, riduzione delle emissioni di gas serra con particolare riferimento alla qualificazione energetica degli edifici pubblici e allo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali i programmi di qualificazione energetica dovevano conseguire un obiettivo di risparmio di energia primaria pari ad almeno 500 tep/a.

Il bando era dedicato ai Comuni, in forma singola o associata, e alle Province.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 21 giugno 2010 sono state approvate le graduatorie relative alla concessione di contributi. Ora

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2010, N.1362 Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008

Rispetto alla attuale disciplina, sono state effettuate modifiche ai fini di allineare la normativa regionale con quanto stabilito a livello nazionale dal DPR 59/2009 in materia di prestazioni energetiche degli edifici e dal DM 26/06/2009 in tema di certificazione energetica degli edifici.

Tra le novità principali in tema di requisiti prestazionali vi sono:

- L' obbligo di rispettare, nelle nuove costruzioni, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell'edificio
- Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
- Possibilità di derogare all'obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell'edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto
- Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER

- Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell'involucro edilizio

- Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell'involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale

- Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo

Relativamente invece alle procedure di certificazione energetica, si richiamano le seguenti novità:

- Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell'immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell'immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso

- Introduzione di una specifica classificazione dell'immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva

- Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto "cruscotto") in aggiunta alla classe energetica

- Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari

- Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l'obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell'inizio lavori, e dell'esecuzione di verifiche e controlli in corso d'opera

- Obbligo di apposizione della "targa energetica" per gli edifici di nuova costruzione (il modello di "targa energetica" verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione)

- L'esclusione nella normativa regionale della procedura di autodichiarazione di classe G, da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali.

Secondo Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico 2011-2013

La Regione Emilia-Romagna ha adottato il Secondo Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico 2011-2013 con propria deliberazione di Giunta regionale n. 486/2011; i Piani attuativi sono previsti dal Piano Energetico Regionale(P.E.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141/2007, in attuazione della Legge regionale 26/2004.

La Regione, con il Secondo Piano triennale di attuazione del PER, intende così dotarsi di uno strumento operativo per indirizzare le azioni che riguardano energia, economia e ambiente e per costruire consapevolmente un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita, in linea con le azioni già intraprese nel primo triennale.

Occorre in sostanza, concorrere con convinzione agli indirizzi comunitari definiti nel pacchetto clima-energia dell'Unione europea, che prevede per il 2020 una riduzione del 20% dei consumi energetici, un incremento del 20% dell'apporto delle rinnovabili sui consumi, una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra.

Il primo piano triennale ha raggiunto e, in alcuni settori superato, gli obiettivi impegnando oltre 130 milioni di euro per investimenti inefficientamento e sviluppo di rinnovabili nel sistema regionale. Il secondo dovrà collocare l'asticella ancora più in alto, superando anche il "burden sharing" che ci verrà assegnato dal Governo all'interno dell'obiettivo nazionale di raggiungere il 17% di energie rinnovabili sull'energia complessivamente consumata al 2020.

L'efficienza e il risparmio energetico sono sicuramente il primo obiettivo del Piano.

Debbono quindi innanzitutto essere costruiti edifici più efficienti, riqualificare il patrimonio edilizio esistente, ridurre i consumi degli autoveicoli, diffondere la cogenerazione e i sistemi intelligenti di energia distribuita nelle città, nelle aree produttive, recuperare calore dai processi produttivi e renderli più efficienti.

L'altro obiettivo è quello di sviluppare il settore delle energie rinnovabili.

In Emilia-Romagna possiamo utilizzare, anche se in misura diversa, il sole, l'acqua, il vento, la geotermia e le biomasse.

Grazie al complesso di queste e di altre azioni coordinate, il Piano ritiene di poter dare il proprio contributo al taglio delle emissioni di gas serra fino a contribuire in modo decisivo al raggiungimentodegli obiettivi dell'Europa e di Kyoto.

Infine, ma non meno importante, la nuova politica energetica è il fulcro della green economy. L'Emilia-Romagna ha l'opportunità di rilanciare, rinnovandole, le proprie filiere agricole e industriali e, nello stesso tempo, ha le potenzialità per sviluppare nuove filiere produttive nel campo delle tecnologie per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, che già vede oltre2000 imprese nella nostra regione.

Nel testo del piano sono indicati gli obiettivi puntuali al 2013 e al 2020 e le linee di azione: i soggetti, le attività e le risorse.

Tutti i cittadini sono coinvolti e tutti i settori sono chiamati ad uno sforzo robusto e coerente: l'agricoltura, i servizi, l'industria e le costruzioni.

Le condizioni principali per la realizzazione del piano, così come raccolte dai 22 incontri tematici che hanno preceduto la stesura del Piano attuativo 2011-2013, si possono riassumere in quattro punti:

- La ricerca e il trasferimento tecnologico sono il motore del cambiamento. La rete regionale per l'alta tecnologia e i tecnopoli sono al servizio della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

- Gli operatori che hanno bisogno di un quadro stabile e adeguato di regole e incentivi. Non si possono cambiare le regole in corso d'opera e con effetto retroattivo. La Regione per parte sua è impegnata a recepirele direttive europee in piena coerenza con gli obiettivi della UE e con soluzioni chiare, responsabili e condivise.

- E' necessario muovere e concentrare risorse pubbliche e private: fondi europei, nazionali e regionali, capitali italiani e stranieri, credito accessibile e finalizzato da parte del sistema bancario, investimenti di imprese (a partire dalle multiutilities) e famiglie.

- Per ultima, ma non ultima, la cultura. Il cambiamento passa innanzitutto dalla testa e dai comportamenti di ognuno di noi, nelle vesti di cittadini e consumatori, come di imprenditori e lavoratori e per questo bisogna comunicare, condividere e promuovere gli obiettivi e le azioni per il loro raggiungimento.

Articolazione del Piano

Il Piano Triennale di Attuazione si articola nel seguente modo.

Dopo aver richiamato gli obiettivi del Piano Energetico Regionale., i risultati conseguiti con il primo PTA 2008-2010 e il percorso partecipato che ha preceduto l'elaborazione del presente PTA, si riportano gli elementi essenziali del contesto normativo attinente le politiche energetiche, con riferimento all'ambito europeo, nazionale e regionale.

Si espongono poi gli elementi informativi riguardanti il Bilancio Energetico Regionale (al 2007, ultimo anno disponibile), il Bilancio Elettrico Regionale (al 2009), le infrastrutture energetiche presenti in Regione e le emissioni in atmosfera del settore energetico.

Sono poi richiamati gli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica contenuti nel Piano di Azione Italiano per l'Efficienza Energetica (PAEE) adottato nel luglio 2007 e gli obiettivi nazionali di sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) al 2020, contenuti nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili adottato nel giugno 2010, redatto in linea con gli obiettivi al 2020 assegnati all'Italia dalla UE.

Tenendo conto degli obiettivi fissati dal PANe delle potenzialità e peculiarità della Regione, vengono definiti gli obiettivi al 2013 del presente PTA, come articolazione degli obiettivi al 2020, relativamente all'efficienza e al risparmio energetico, allo sviluppo delle FER, alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Vengono quindi indicate le linee d'azione e gli strumenti da adottare, i soggetti da coinvolgere, le attività da intraprendere, articolate in 8 assi, e le risorse da impegnare per il conseguimento dei risultati attesi.

Gli obiettivi e le risorse

Sul fronte dell'efficientamento e del risparmio, il Piano attuativo 2011-2013, stima un taglio annuale di consumi pari a 471 ktep/annoal 2013 (il 47% nel residenziale, il 23% nel

terziario, il 20% nell'industria ed il 10% nei trasporti); si stima quindi una riduzione al 2013 di 222 ktep/anno nel settore residenziale, 108 nel terziario, 94 nell'industria, 47 nel settore dei trasporti.

Il risparmio sarà pari a 1570 ktep/anno al 2020: 738 ktep/anno nel settore residenziale, 361 nel terziario, 314 nell'industria, 157 nei trasporti.

Nel campo dell'energia da fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, solare termodinamico e termico, eolico, biomasse, geotermia) si stima invece nel triennio una produzione che, partendo dai circa 1300attuali, oscilla tra i 2186 MW(nel caso in cui si attestasse al 17% della produzione totale di energia) ai 2765 (nel caso già raggiungesse il 20%).

L'obiettivo al 2020 è ancora più elevato: il range oscilla tra i 6550 ed i 7960MW.

Il piano pertanto fa proprio l'obiettivo di raggiungere nel 2020 il 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili e di assegnare un ruolo importante a questo primo triennio 2011-2013, caratterizzato da sistemi di incentivazione ancora interessanti per il nostro Paese.

Per raggiungere questi obiettivi il Piano prevede 8 importanti Assi di intervento declinati a loro volta in numerose Azioni, che hanno lo scopo di attivare le iniziative più appropriate al fine di concorrere alla strategia europea 20-20-20 del 2020 e contribuire alla crescita nella nostra Regione della green economy, piattaforma centrale per lo sviluppo di una nuova industria e per una crescita sostenibile.

Il piano attuativo stanzia complessivamente 139,5 milioni di euro.

Gli Assi e gli stanziamenti relativi alle varie Azioni comprese in ciascuno di essi, per il triennio sono:

2. sviluppo del sistema regionale della ricerca e della formazione in campo energetico (15milioni di euro);
3. sviluppo della green economy e qualificazione energetica del sistema produttivo (36 milioni di euro);
4. sviluppo e qualificazione energetica del settore agricolo (9 milioni di euro);
5. qualificazione edilizia urbana e territoriale (30 milioni di euro);
6. promozione della mobilità sostenibile (45 milioni di euro);
7. regolamentazione e revisione delle discipline del settore;
8. programmazione locale, informazione e comunicazione (3 milioni di euro).

L'Asse 8 riguarda infine la gestione del Piano: lo sviluppo del sistema informativo-energetico regionale, lo sviluppo di protocolli di intesa con soggetti terzi, il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti.

La Regione ritiene che le Azioni indicate e le risorse stanziate, affiancate a quelle già attivate dallo Stato e da altri programmi regionali, comprese le misure di incentivazione che devono essere mantenute (lo sgravio fiscale del 55% per il risparmio energetico e gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile) moltiplicheranno per i territori dell'Emilia-Romagna le opportunità di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili, e di crescita economica, assicurando un impatto significativo sull'ambiente, grazie anche al mix di scelte e di politiche attivate.